

**I850 - ACCORDI FIBERCOP**

*Allegato 1 al provvedimento n. 29807*

Procedimento I850 – *ACCORDI FIBERCOP*FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-TER DELLA LEGGE N. 287/1990

## PREMESSA

Con provvedimento del 15 dicembre 2020 (il “**Provvedimento d’avvio**”), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (l’“**Autorità**”) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (“**TIM**”), KKR & Co. Inc. (“**KKR**”), Teemo Bidco S. à r.l. (“**Teemo**”), FiberCop S.p.A. (“**FiberCop**”), Fastweb S.p.A. (“**Fastweb**”) e Tiscali Italia S.p.A. (“**Tiscali**”); congiuntamente TIM, KKR, Teemo, FiberCop, Fastweb e Tiscali (le “**Parti**”), ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, al fine di accertare un’asserita violazione dell’art. 101 TFUE. L’impresa comune FiberCop costituisce il veicolo per realizzare il coinvestimento per la realizzazione di una nuova infrastruttura ad altissima capacità in fibra ottica punto-punto in rete di accesso secondaria (la “**Rete FiberCop**”), oggetto dell’offerta sottoposta da TIM all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“**AGCom**”) il 29 gennaio 2021 (l’“**Offerta di TIM**”), ai sensi dell’art. 76 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, n. 2018/1972, il “**CECE**”).

In particolare, nel Provvedimento d’avvio l’Autorità ha espresso la preoccupazione che gli accordi attraverso i quali si è proceduto alla costituzione di FiberCop e i contratti parallelamente sottoscritti tra le Parti “*siano suscettibili di realizzare un’intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività commerciali ed una riduzione degli investimenti [delle Parti] in violazione dell’articolo 101 del TFUE*”. Tra i contratti parallelamente sottoscritti tra le Parti, nel Provvedimento d’avvio “*si evidenziano: (i) i contratti di cessione reciproca di diritti IRU tra TIM e FiberCop; (ii) il contratto di servizio tra FiberCop e TIM per la costruzione e manutenzione della rete; (iii) i contratti di trasferimento delle quote di Flash Fiber tra TIM, Fastweb e FiberCop; (iv) il Memorandum of Understanding (MoU) tra FiberCop e Fastweb*” e (v) il “*Memorandum of Understanding (MoU) [tra TIM e Tiscali] relativo all’accesso alla rete di TIM, il quale sarebbe funzionale al coinvestimento in FiberCop*” (gli “**Accordi FiberCop**”).

*Gli specifici profili anticoncorrenziali identificati dall’Autorità in sede d’avvio*

Ad avviso dell’Autorità, i rischi concorrenziali sollevati dagli Accordi FiberCop consisterebbero, con riferimento al mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga:

(i) nella riduzione della contendibilità della domanda, in virtù: “*di minimi garantiti in favore di TIM-FiberCop estremamente elevati, che appaiono riguardare la gran parte, se non la totalità,*

delle linee richieste da Fastweb e Tiscali, nonché di clausole di preferenza del fornitore in favore di FiberCop”;

(ii) “nella riduzione degli incentivi ad investire su infrastrutture in fibra (privilegiando l’acquisizione di servizi attivi quali il VULA ed il Bitstream NGA, o l’utilizzo di tecnologie sub-ottimali, quali il G.Fast)”. Secondo il Provvedimento d’avvio, tale asserita riduzione degli incentivi ad investire in infrastrutture di tipo passivo, per favorire i servizi attivi erogati da TIM, discenderebbe dalla già menzionata “struttura tariffaria di tipo variabile (basata sulle linee utilizzate), che cresce al crescere delle quantità, e dalla circostanza che lo sconto riservato all’accesso alle linee di FiberCop viene riconosciuto anche per i servizi attivi acquistati da TIM”, con la conseguenza che “i medesimi benefici in termini economici (sconto di FiberCop) saranno garantiti anche senza infrastrutturazione”; e

(iii) “nella riduzione della concorrenza nell’erogazione di servizi attivi (VULA e Bitstream NGA)” da parte di Fastweb in particolare, “per effetto della struttura variabile (e crescente al crescere delle quantità) delle tariffe di accesso alla fibra secondaria di FiberCop, nonché nella sottrazione al controllo di Fastweb delle decisioni di infrastrutturazione di Flash Fiber”. Fastweb potrebbe, infatti, essere disincentivata dall’offrire servizi attivi ad altri operatori “in quanto, oltre una certa soglia, sarà sempre meno conveniente per Fastweb acquistare gli input di rete necessari per l’erogazione di tali servizi”. Inoltre, quanto ai paventati effetti di coordinamento tra TIM e Fastweb, l’Autorità nota che, “con il conferimento della partecipazione in Flash Fiber, Fastweb appare rinunciare allo sviluppo di una propria rete indipendente all’ingrosso” e che “sarà mantenuto oltre il 2035, data in cui Flash Fiber sarebbe stata sciolta, un legame strutturale tra TIM e Fastweb che potrebbe generare uno scambio di informazioni ed un coordinamento tra le due società nei mercati al dettaglio e all’ingrosso”.

– Con riferimento al mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga, l’Autorità asserisce che “talune previsioni contrattuali” – e precisamente la “struttura dei prezzi di accesso a FiberCop che risulta essere variabile e che comporta un peggioramento oltre una certa soglia di linee attive[, divergendo così] da quanto solitamente riscontrabile nei contratti all’ingrosso in cui sono presenti sconti quantità”, nonché “gli effetti di incentivazione all’utilizzo di linee attive”– “potrebbero disincentivare la concorrenza per l’acquisizione di nuovi clienti, nonché una concorrenza dinamica basata sul miglioramento e l’innovazione dei servizi erogati”.

\* \* \*

Come le altre Parti, TIM ha già all’Autorità – nel corso delle audizioni tenutesi dinanzi agli stessi e nel quadro delle risposte da essa fornite a sei richieste di informazioni – le ragioni per cui i suoi rilievi, qui richiamati in termini sintetici, sono da ritenersi del tutto infondati, in fatto ed in diritto.

Inoltre, con specifico riguardo alla clausola di preferenza del fornitore in favore di FiberCop contenuta nell'art. 4 dell'*Annex A-2 FWB – TERMS OF THE FASTWEB MSA* (the "Fastweb MSA") della *Commitment Letter* sottoscritta il 1° settembre 2020 da Fastweb<sup>1</sup>, TIM informa l'Autorità che tale clausola è stata modificata negli accordi definitivi (*Service Agreement* tra FiberCop e Fastweb del 31 marzo 2021, il "*Fastweb Service Agreement*"; art. 5.10). In particolare, la clausola di preferenza del fornitore per i quattro anni indicati non è più legata alla *customer base* di Fastweb nelle aree nere, ma è stata limitata ad un numero di clienti [1.000.000-1.250.000] pari a quelli indicati per il minimo garantito nell'anno 2031. Tale limitazione pone in luce il fatto che l'obiettivo – ed il prevedibile effetto – della clausola, come modificata, non è quello d'incidere negativamente sulla contendibilità dei clienti, quanto quello di assicurare che non sia possibile, negli anni immediatamente successivi al termine della disciplina del minimo garantito, uno svuotamento repentino della rete dedicata da FiberCop al co-investitore. Si tratta, pertanto, di una clausola che mira, per un periodo di tempo limitato, a salvaguardare gli investimenti effettuati da FiberCop. [REDACTED]

[REDACTED] *omissis*, è ragionevole concludere che la clausola, come modificata, non possa avere alcun effetto significativo di restrizione della concorrenza nel mercato dei servizi di accesso FTTH.

Analogamente, alla luce delle osservazioni sul contesto fattuale e giuridico del Progetto FiberCop fornite da TIM nel corso dell'istruttoria, sembrano essere venute meno le preoccupazioni espresse nel Provvedimento d'avvio: da un lato, con riguardo ai piani di utilizzo della tecnologia G.Fast con riferimento ai verticali in rame, con specifico riferimento alla possibilità per gli operatori concorrenti di TIM di utilizzare accessi di tipo passivo e attivo per le linee che impiegheranno tale tecnologia<sup>2</sup>; dall'altro lato, con riguardo agli impegni nn. 4 e 5 di TIM e Fastweb nel procedimento istruttorio I799<sup>3</sup>, che l'Autorità sembrava interpretare (§§ 55 e 56) nel senso che TIM e Fastweb si sarebbero vincolate fino al 2035 a rimanere nel progetto Flash Fiber e avrebbero perso la libertà commerciale di sviluppare progetti alternativi di sviluppo della rete fissa in fibra ottica<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> La clausola citata indicava FiberCop come fornitore preferenziale ("*preferred provider*") di Fastweb per i quattro anni successivi alla scadenza degli obblighi relativi agli impegni minimi ("*minimum commitment*") (2032-2035).

<sup>2</sup> V. risposta n. 3, del 10 marzo 2021, alla richiesta di informazioni dell'Autorità dell'11 febbraio 2021.

<sup>3</sup> *TIM-FASTWEB-REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA*, chiuso con provv. 28 marzo 2018, n. 27102, senza accertamento di alcun'infrazione e rendendo obbligatori per TIM e per Fastweb gli impegni presentati da ciascuna di esse ed allegati al provvedimento citato.

<sup>4</sup> V. risposta n. 13, del 1° febbraio 2021, alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 21 dicembre 2020.



Premesso quanto precede, TIM ritiene opportuno formulare un *set* di impegni, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/1990, idoneo a rimuovere in radice i profili anticoncorrenziali che preoccupano l'Autorità, al solo fine di consentire una rapida e positiva conclusione del procedimento e senza pregiudizio delle posizioni già espresse in merito alla piena legittimità delle condotte oggetto di istruttoria. Resta, infatti, inteso che la presentazione di tali misure rimediali non implica in alcun modo acquiescenza nei confronti dell'ipotesi di violazione configurata, in via del tutto preliminare, in sede d'avvio dell'istruttoria.

\* \* \*

### **NUMERO DEL PROCEDIMENTO**

I850 – ACCORDI FIBERCOP

### **PARTI DEL PROCEDIMENTO**

Telecom Italia S.p.A., KKR & Co. Inc., Teemo Bidco S. à r.l., FiberCop S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A.

### **FATTISPECIE CONTESTATA**

Intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività commerciali ed una riduzione degli investimenti delle Parti, in violazione dell'art. 101 TFUE.

### **MERCATI INTERESSATI**

Mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, e mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

### **DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI**

#### **1. IMPEGNO AD ASSICURARE TEMPI CERTI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FIBERCOP E DI EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DELLA STESSA A FINI DI COMMERCIALIZZAZIONE**

TIM si impegna a realizzare la Rete FiberCop secondo stringenti scadenze temporali, con obiettivi annuali fissati a partire dall'anno in corso.

In particolare, TIM assume verso l'Autorità l'impegno a completare, dal 2021 al 2026, i seguenti volumi di UIT sottostanti ai punti di terminazione edificio (PTE) collegati e aperti alla commercializzazione su portale FiberCop e TIM (c.d. "*PTE Connected and ready for sale*"), vale a dire, l'insieme di UIT vendibili per cui (i) sia stata completata la connessione mediante

un PTE, che sia visibile e correttamente caricato sui sistemi informatici di FiberCop nei tempi tecnici richiesti per il loro aggiornamento, e (ii) sia possibile accettare un ordine cliente per il servizio Semi-GPON):

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tot. UIT FTTH FC	[REDACTED] [4.000.000-6.000.000]	[REDACTED] [6.000.000-8.000.000]	[REDACTED] [8.000.000-10.000.000]	[REDACTED] [10.000.000-11.500.000]	[REDACTED] [11.500.000-12.500.000]	[REDACTED] [12.500.000-13.500.000]

Le UIT completate a fine progetto oggetto del presente impegno costituiranno il [REDACTED] (90-99%) delle UIT totali, pari a [REDACTED] [13.000.000-14.000.000], previste nel *Business Plan* di FiberCop e riportate nell'Annex 6.1.2 (*Roll-Out Plan*) del *Service Agreement* tra FiberCop e TIM del 31 marzo 2021 (il "*TIM Service Agreement*"), con una flessibilità indispensabile per riflettere il rischio di problematiche e oscillazioni operative, a cui la realizzazione di un progetto infrastrutturale su scala così vasta sarà inevitabilmente esposta.

Laddove cause oggettive sopravvenute e indipendenti da TIM e FiberCop (ad esempio, impedimenti di natura amministrativa locale) dovessero precludere il raggiungimento dei *target* annui oggetto del presente impegno, TIM si impegna a proporre all'AGCM, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale il detto *target* non sia stato raggiunto, una rimodulazione dei *target* annui successivi, secondo termini tali da consentire di preservare nella misura massima possibile il *target* cumulato e la sua progressione e scansione temporale.

TIM s'impegna a prevedere un meccanismo di verifica che consenta all'Autorità di monitorare la realizzazione della Rete FiberCop secondo quanto sopra indicato. In particolare, TIM s'impegna a nominare, previa consultazione e gradimento dell'Autorità, un soggetto terzo ed indipendente, che certifichi che il progetto di infrastrutturazione sia realizzato secondo il percorso temporale sopra definito. TIM s'impegna altresì trasmettere all'Autorità una relazione annuale redatta dal soggetto terzo ed indipendente, in cui sarà certificato lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle tempistiche nel completamento dei volumi di UIT sottostanti ai PTE collegati e aperti alla commercializzazione.

TIM – nella sua qualità di azionista che esercita, congiuntamente con KKR, il controllo di FiberCop – s'impegna altresì a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop pubblichi sul proprio portale di vendibilità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la commerciabilità di tutte le UIT comunicate da TIM come realizzate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

In relazione alle modalità e tempistiche delle ulteriori informazioni relative all'avanzamento della realizzazione della rete che verranno rese disponibili ai co-investitori, si rinvia al successivo Impegno 11.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

L'impegno risponde alla preoccupazione espressa nel Provvedimento d'avvio (§ 28) secondo cui il progetto FiberCop, pur mirando a “*favorire la transizione alle reti di telecomunicazione ad alta capacità in fibra*” potrebbe, in ultima analisi, addirittura “*ostacolare l'infrastrutturazione stessa del Paese*”. In particolare, in coerenza con un progetto che mira ad imprimere una espansione ed accelerazione decisiva degli investimenti in FTTH in Italia, TIM si impegna in maniera vincolante anche nei confronti dell'Autorità a realizzare gli investimenti previsti nel rispetto di tempistiche certe.

Inoltre, a fronte della preoccupazione, espressa dall'Autorità nel corso delle precedenti interazioni con TIM nel corso dell'istruttoria, relativa alla possibilità che tra la realizzazione della Rete FiberCop e la sua effettiva disponibilità a fini di commercializzazione si produca un rilevante iato temporale, il presente impegno costituisce un elemento fondamentale per assicurare in tempi certi l'effettiva disponibilità, tecnica e commerciale, di una nuova infrastruttura FTTH estesa su tutto il territorio nazionale.

L'indicazione di un preciso percorso di avanzamento degli investimenti nella Rete FiberCop consente così la piena realizzazione della componente di efficienza dinamica e di innovazione tecnologica dell'accordo di co-investimento. Nel caso I799, l'Autorità ha approvato un impegno calibrato sul raggiungimento del 95% dell'obiettivo di infrastrutturazione a fine periodo. Analogo impegno viene oggi proposto da TIM con riguardo al progetto FiberCop, nonostante le sue dimensioni e caratteristiche rendano estremamente più oneroso e complesso il conseguimento di un simile *target* rispetto al progetto Flash Fiber. La flessibilità prevista nel presente impegno è, quindi, indispensabile in considerazione della scala del progetto e dell'estensione del perimetro di realizzazione della nuova rete, che comprende le aree nere e grigie, ivi inclusi Comuni anche di piccole dimensioni. In ogni caso, il completamento dell'infrastrutturazione per la trascurabile parte residua verrà realizzato in tempi ragionevoli, in coerenza con le azioni svolte da TIM nel recente passato. A tale proposito giova ricordare che TIM è riuscita a rispettare l'impegno di realizzazione del 95% della rete Flash Fiber entro il 2020, nonostante le notevoli – e sicuramente non prevedibili *ex ante* – criticità realizzative scaturenti dalla pandemia proprio nel corso di tale anno. Quanto al 2021, TIM ha dimostrato il proprio forte impegno a proseguire nella realizzazione della rete FTTH di FiberCop. Come reso noto al mercato, nel solo mese di giugno del corrente anno sono state coperte più di 310.000 unità immobiliari, aumentando complessivamente le unità immobiliari FTTH del 15% in sei mesi. Il rispetto degli impegni assunti e l'attuale *commitment* di TIM nella realizzazione di una

rete FTTH in tempi brevi va confrontato con i rilevanti ritardi, valutabili nell'ordine di anni, accumulati da Open Fiber nella realizzazione della rete FTTH nelle aree bianche.

La verificabilità dell'impegno a realizzare la Rete FiberCop è rafforzata dalla previsione che a certificare la realizzazione attuativa del Progetto FiberCop sarà un soggetto terzo e indipendente, individuato previa consultazione e gradimento dell'Autorità, responsabile della predisposizione di un rapporto annuale all'Autorità in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e al rispetto delle tempistiche previste.

**2. IMPEGNO AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DELLA RETE PRIMARIA DA PARTE DEI CO-INVESTITORI NEI COMUNI NEI QUALI NON È PRESENTE LA RETE IN FIBRA DI FLASH FIBER (“LEASE AND BUY”)**

Al fine di ridurre significativamente i costi per i co-investitori che richiedono l'accesso allo *splitter* del CRO e che, non disponendo di una propria rete primaria al momento della richiesta, intendano realizzarne una nel corso del tempo, TIM s'impegna a fornire alle condizioni di seguito specificate, **nei Comuni diversi da quelli in cui è presente la rete in fibra di Flash Fiber**, almeno una fibra in rete primaria passiva per 20 anni ai suddetti operatori che gliene facciano richiesta.

La facoltà di adesione alle offerte sotto indicate verrà accordata per cinque anni a far data dall'approvazione dei presenti impegni.

In particolare, in esecuzione del presente impegno, all'operatore che richiede l'accesso allo *splitter* sarebbe garantita la scelta tra le Opzioni seguenti:

A) acquisire la fibra da TIM in modalità *pay per use*, con un minimo garantito equivalente a 20 clienti su ciascuna fibra richiesta. Nel quadro di tale opzione, alla scadenza del terzo anno dall'adesione alla presente Opzione, il co-investitore potrà scegliere se:

(A1) continuare a utilizzare la fibra versando il corrispettivo in modalità *pay per use*, impegnandosi all'acquisto in *pay per use* per un periodo complessivo di almeno 10 anni; oppure

(A2) acquisire la fibra in IRU per 20 anni, nel qual caso esso sarà tenuto al pagamento di un importo pari al valore dell'IRU regolato vigente nell'anno in cui la fibra in rete primaria è stata inizialmente fornita da TIM su sua richiesta. Dal detto importo sarà detratta la percentuale del 70% dell'importo complessivo già corrisposto nei tre anni precedenti come corrispettivo per l'acquisizione in *pay per use*.

Nella tabella seguente si riporta, a fini puramente esemplificativi, uno scenario di possibile applicazione della presente Opzione A, con retrocessione del 70% dell'importo totale corrisposto nei tre anni precedenti dall'operatore.



Costo regolato IRU20 fibra in primaria nel 2021	2.826,00 €
canone mensile per singolo cliente (minimo garantito: 20 clienti)	1,40 €
canone annuo per singolo cliente	16,80 €
pagamento per i primi 3 anni con X clienti nel 2021, Y clienti nel 2022 e Z clienti nel 2023 <sup>5</sup>	$16,80*(X+Y+Z)$ €
passaggio ad IRU dal 2024 (4° anno)	$2826-16,80*0,7*(X+Y+Z)$ €

B1) acquisire la fibra da TIM in modalità *pay per use*, senza vincolarsi ad un minimo garantito, ed assumendo sin dall'inizio l'obbligo di trasformarne la modalità alla scadenza del terzo anno dall'adesione alla presente Opzione, passando alla modalità dell'acquisizione in IRU a 20 anni.

Il co-investitore sarà tenuto, per ciascuna fibra in primaria ceduta al CRO di pertinenza, al pagamento per i primi tre anni di un canone pari a € 1,40/mese/cliente attivato sulla stessa infrastruttura. La valorizzazione delle condizioni economiche dell'IRU da corrispondere sarà effettuata sulla base delle condizioni regolamentate vigenti alla data di accesso al presente impegno.

Il meccanismo è analogo a quello dell'offerta sub A2), con la differenza che, nel quadro dell'Opzione B1), l'operatore massimizza la flessibilità in fase d'avvio (primi tre anni), corrispondendo soltanto i canoni relativi ai clienti effettivamente attivati. Al termine di tale periodo, passerà all'acquisto della fibra in IRU, avendo così la possibilità di posticipare il pagamento dell'IRU.

In questo caso il costo dell'IRU verrà decurtato nella misura corrispondente ai canoni corrisposti in *pay per use* per i clienti effettivamente attivati in ciascun anno del triennio, moltiplicati per il tasso di retrocessione applicato di cui al precedente punto A2) soltanto qualora, nei tre anni precedenti, l'operatore abbia attivato almeno 10 clienti sulla fibra in questione.

B2) acquisire la fibra da TIM in modalità *pay per use*, senza vincolarsi ad un minimo garantito, corrispondendo un'una tantum di attivazione ed assumendo sin dall'inizio l'obbligo di trasformarne la modalità alla scadenza del terzo anno dall'adesione alla presente Opzione passando all'acquisizione in IRU a 17 anni.

<sup>5</sup> Se X,Y o Z fossero minori del minimo garantito di 20 clienti, saranno posti pari a tale valore. Per "clienti" si intende il numero medio di clienti nell'anno.

Il co-investitore che scelga la presente opzione corrisponderà, per ciascuna fibra ottica primaria un importo una tantum di attivazione pari a € 856,00 e, per i primi tre anni, un canone pari a € 1,40/mese/cliente attivato su di essa. Alla scadenza del terzo anno a partire dalla data di consegna delle singole fibre ottiche primarie, il co-investitore passerà dalla modalità *pay per use* alla modalità IRU a 17 anni a far tempo dalla scadenza del terzo anno, con conseguente pagamento di un corrispettivo IRU pari a € 2.638,40 da cui sarà detratto un importo pari all'80% dell'importo già corrisposto dall'Operatore a titolo di UT. A partire da tale momento, non sarà più dovuto il canone mensile per ciascun cliente attivato sulla fibra ottica primaria interessata. I contratti stipulati con i co-investitori aderenti alla presente opzione B2 disciplineranno le condizioni applicabili qualora, in casi specifici e transitori, le UIT servite da ciascun CRO su cui sono attestate le fibre ottiche primarie fornite al co-investitore non raggiungano la soglia di copertura del 70%".

Per tutte le Opzioni sopra descritte sono fatti salvi i correlati costi accessori stabiliti dall'Offerta di riferimento per contributi afferenti alla predisposizione del collegamento di primaria (quali i costi per raccordi e per l'aggiornamento delle cartografie).

TIM si impegna a garantire in ogni caso la disponibilità di fibra in primaria laddove il co-investitore interessato comunichi a TIM entro 6 mesi dall'approvazione dei presenti impegni le aree di centrale<sup>6</sup> in cui il co-investitore interessato si impegna ad acquisire fibra in primaria secondo una delle Opzioni contemplate dal presente impegno.

Infine, come sopra menzionato, il presente impegno non è applicabile (in alcuna delle Opzioni sopra descritte) nei 29 Comuni nei quali è presente la rete in fibra di Flash Fiber, in relazione ai quali TIM, in considerazione delle peculiarità dell'architettura di rete del progetto Flash Fiber, propone un impegno diverso (n. 3, vedi *infra*).

*Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria*

Il presente impegno di TIM risponde alla preoccupazione dell'Autorità relativa ad un possibile disincentivo all'investimento in rete primaria da parte dei co-investitori, che, a suo avviso, sarebbe inerente al contenuto dell'Offerta di TIM.

Con riguardo a tale asserito profilo anticoncorrenziale, TIM osserva preliminarmente quanto segue: sebbene i collegamenti in fibra della rete primaria ricadano in un perimetro infrastrutturale non compreso nell'Offerta di TIM, ciascun co-investitore ha bisogno, in tutti i Comuni per i quali aderisca al progetto FiberCop, di una rete primaria. Qualora in una data area

---

<sup>6</sup> Ai fini del presente impegno, per "area di centrale" si intende l'area che raggruppa una o più centrali della stessa area geografica, identificata univocamente da "codice IDBRE area di centrale".

geografica l'operatore non abbia già costruito la propria, esso dispone della massima flessibilità organizzativa, potendo appunto realizzarla in proprio, oppure, in funzione del proprio piano industriale (ad esempio, qualora non intenda sostenere un esborso importante nei primi anni di attività immobilizzando il capitale), acquisire la fibra in rete primaria passiva da TIM, FiberCop o da altri fornitori presenti sul mercato, ferma restando l'inesistenza di un obbligo di acquistarla da TIM o FiberCop (a differenza da quanto previsto dai contratti di Open Fiber).

Tutte queste opzioni sono ugualmente compatibili con il co-investimento: il che, in primo luogo, smentisce in linea di fatto l'assunto del Provvedimento d'avvio (§ 40), secondo cui gli sconti per il co-investimento non sarebbero disponibili laddove le linee di secondaria di FiberCop fossero attivate utilizzando rete primaria acquisita da operatori diversi da TIM.

In secondo luogo, la circostanza di lasciare ai co-investitori la massima flessibilità organizzativa aumenta – anziché diminuire come ipotizzato nel Provvedimento d'avvio – gli incentivi ad investire in rete primaria. Infatti, la diminuzione del costo marginale di accesso alla rete secondaria che è inerente agli impegni di acquisto di volumi minimi garantiti, assunti nei contratti di co-investimento, rende più agevole e attraente l'investimento in primaria rispetto ad una situazione in cui i costi della rete secondaria fossero più alti per indisponibilità dello "sconto" associato al co-investimento.

Peraltro, l'incentivo per ciascun co-investitore a infrastrutturarsi è di tutta evidenza, atteso che l'architettura della Rete FiberCop, secondo i termini dell'Offerta TIM, consente ad esso di poter servire fino a un massimo di 128 clienti ovunque situati nel bacino di utenza coperto da un Cabinet Ripartilinea Ottico (il "CRO"), comprendente in media circa 170 UIT, così potendo raggiungere una quota di mercato potenziale del 75%.

Come TIM ha già ampiamente descritto nei documenti da essa in precedenza versati al fascicolo istruttorio, la configurazione architettuale delle Rete FiberCop – che prevede la collocazione in centrale dell'apparato attivo (i due livelli di *splitter* sono collocati all'interno di un CRO posto in corrispondenza del Centro Nodale Ottico (il "CNO")) – è volta a favorire il processo di infrastrutturazione dei co-investitori, consentendo tra le altre cose: un'elevata disponibilità di fibre in secondaria, molto più ampia del bacino potenziale di clientela raggiungibile da ciascun CRO, con conseguente grande flessibilità di utilizzo; una competizione infrastrutturale efficiente tra numerosi operatori che utilizzano servizi passivi (Semi-GPON), anche con quote di mercato relativamente basse; nonché la semplificazione delle procedure di cambio operatore e di *provisioning*, atteso che il meccanismo della permuta cliente-operatore al CRO consente di evitare la necessità di permutate all'edificio.

Il processo di infrastrutturazione in fibra di rete primaria dei co-investitori sarà reso ancor più conveniente dal presente impegno di TIM, in virtù del quale agli stessi sarà consentita un'ampia



flessibilità di scegliere tempi e modi della propria infrastrutturazione, mentre sviluppano il proprio mercato, in termini adeguati a sostenere la quota di mercato rispettivamente acquisita. Dal punto di vista economico, l'opzione proposta di lease to buy della rete primaria acquistata da TIM -- sia nel caso di una scelta immediata di acquistare la rete, pagandola solo una volta sviluppato il proprio mercato, sia nel caso di rinvio della decisione alla fine del triennio -- offre all'operatore un effettivo e sostanziale risparmio sul costo della infrastrutturazione in rete primaria attraverso l'applicazione di una percentuale di retrocessione che recupera la parte preponderante della spesa incorsa nei primi tre anni.

Fermo restando che ciascun co-investitore rimarrà libero di optare per l'acquisizione della fibra richiesta in IRU *ab initio* (vale a dire, senza attendere il decorso di un triennio), verrà meno per i co-investitori la necessità di infrastrutturarsi prima di sviluppare il proprio mercato: ad esempio, se un OLO ha una clientela limitata in una data area geografica, ad esso converrà acquistare la rete in primaria in modalità *pay-per-use* mentre sviluppa la propria base clienti, ed eventualmente decidere di sostenere l'investimento dell'acquisto in IRU della propria rete in primaria in quella zona solo dopo avervi sviluppato la clientela, in funzione dell'evoluzione della domanda. Il meccanismo di valorizzazione e recupero della spesa iniziale rafforza la flessibilità del co-investitore, che sarà messo in grado di valutare se e in che misura fruire dell'offerta a seconda dello sviluppo della domanda nel tempo.

L'ampia disponibilità di fibre di rete in primaria rende l'impegno effettivo, adeguato e idoneo a garantire l'accesso alla rete primaria passiva di TIM, sin da subito, da parte dei co-investitori interessati che non dispongano o intendano sviluppare la propria in una o più aree per le quali hanno aderito all'Offerta di coinvestimento.

L'adeguatezza dell'impegno proposto è confermata dalla sottoscrizione da parte di un nuovo entrante sulla rete fissa, Iliad Italia S.p.A. ("**Iliad**"), di un accordo con TIM per la fornitura di fibra in rete primaria alle condizioni indicate dall'Opzione B2) sopra descritta. In virtù di tale accordo, Iliad potrà attivare, tramite le fibre in primaria che saranno rese disponibili da TIM, ben [30.000-40.000] splitter primari, di cui [20.000-30.000] all'interno delle aree grigie.

Infine, per chiarezza si specifica che qualsiasi co-investitore che decida di avvalersi del presente impegno di TIM, in una delle Opzioni disponibili, potrà avvalersi anche dell'Impegno 3, limitatamente alla costruzione della sua rete primaria nei Comuni in cui è presente la rete in fibra di Flash Fiber, che ha un'architettura diversa e richiede, conseguentemente, un impegno diversamente strutturato.



**3. IMPEGNO AD OFFRIRE UNO SCONTO SULLE FIBRE AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIBRA IN RETE PRIMARIA NEI 29 COMUNI FLASH FIBER**

Al fine di favorire l'adesione al co-investimento e l'infrastrutturazione in rete primaria anche nel territorio dei 29 Comuni Flash Fiber, in considerazione della differente architettura di rete secondaria in tali Comuni, TIM s'impegna a consentire a ciascun operatore, per la connessione al CNO, di acquisire le necessarie fibre di rete in primaria funzionali alla copertura territoriale di ciascun CNO. In particolare, TIM s'impegna a cedere in IRU a 20 anni agli operatori che intendano connettersi al CNO contestualmente 4 fibre di rete in primaria per CNO verso il corrispettivo di € **4.350**. Ciò implica uno sconto di oltre il 60% rispetto ai corrispondenti valori regolati dell'IRU a 20 anni per singola fibra in primaria.

Al fine di assicurare l'effettività del presente impegno, TIM si impegna — a posare i necessari cavi in fibra ottica per collegare i CNO richiesti, ove non già disponibili.

Sono fatti salvi i correlati costi accessori stabiliti dall'Offerta di riferimento per contributi afferenti la predisposizione del collegamento di primaria (quali i costi per raccordi e per l'aggiornamento delle cartografie).

La facoltà di adesione all'offerta oggetto del presente impegno sarà accordata per cinque anni a far data dall'approvazione dei presenti impegni. Come già menzionato con riguardo all'Impegno precedente, il singolo co-investitore che decida di avvalersi del presente impegno di TIM potrà avvalersi indipendentemente anche dell'Impegno 2, limitatamente alla costruzione della sua rete primaria nei Comuni in cui non è presente la rete in fibra di Flash Fiber.

*Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria*

Gli Impegni 2 e 3, visti congiuntamente, riducono in maniera allineata e coerente il costo di infrastrutturazione in rete primaria, tenendo conto delle differenze di configurazione della rete nei due diversi ambiti geografici, così significativamente favorendo il processo di infrastrutturazione auspicato dall'Autorità.

Analogamente a quello precedente, il presente impegno risponde alla preoccupazione dell'Autorità relativa ad un possibile disincentivo dei co-investitori all'investimento in fibra in rete primaria, questa volta con specifico riguardo al perimetro della rete Flash Fiber. Atteso che la differente architettura di rete, rispetto a quella di FiberCop, implica la necessità per i co-investitori di acquisire un numero più elevato di fibre in rete primaria per il collegamento al

CNO<sup>7</sup>, tale potenziale criticità viene affrontata mediante l'impegno di TIM di consentire ai co-investitori di acquisire contestualmente in IRU tutte le fibre necessarie per la connessione a ciascun CNO interessato.

Si tratta, pertanto, di un meccanismo alternativo rispetto a quello del *lease to buy* di cui all'Impegno 2, e di applicazione geografica diversa (solo aree ex-Flash Fiber), nonostante gli Impegno 2 e 3 condividano la stessa finalità.

Secondo le stime di TIM, il beneficio economico per il co-investitore che si avvale dell'impegno si tradurrà in uno sconto superiore al 60% rispetto al corrispettivo da Offerta di Riferimento che sarebbe dovuto in sua assenza. In tal modo, il presente impegno contribuisce in misura altamente significativa alla riduzione del *gap* rispetto ai Comuni nei quali non esiste la rete in fibra di Flash Fiber, sostanzialmente riallineando i costi di infrastrutturazione in fibra in rete primaria in tutto il perimetro del coinvestimento FiberCop.

#### **4. IMPEGNO A CONSENTIRE AGLI OPERATORI NON CO-INVESTITORI L'ACCESSO AL SERVIZIO PASSIVO DI SEMI-GPON IN *PAY PER USE* DAL 2026**

Secondo quanto previsto nell'Offerta di TIM, gli operatori che decidono di non partecipare al co-investimento, in quanto non intendono condividere il rischio a lungo termine di realizzazione della Rete FiberCop, dovranno sostenere condizioni di accesso ai servizi all'ingrosso in fibra commisurate alla circostanza di non dover fronteggiare, a differenza dei co-investitori, alcuna forma di *commitment* o condivisione del rischio di realizzazione della nuova infrastruttura.

TIM si impegna a fornire ai non co-investitori dal 2026 il servizio passivo di accesso Semi-GPON in *pay per use* ai seguenti termini e condizioni:

- i) i non co-investitori dovranno corrispondere i canoni e contributi riportati nella tabella che segue, che risultano superiori a quelli riservati ai co-investitori;
- ii) i non co-investitori potranno accedere alla Semi-GPON attraverso nuove funzionalità utilizzabili per attivare servizi FTTH sulla Semi-GPON. Tali funzionalità non sono oggetto del co-investimento, in quanto non insistono sulla rete secondaria in fibra, ma saranno assicurate al mercato da TIM a partire dal 2021 e per tutta la durata del co-investimento. Le nuove funzionalità assicureranno la stessa qualità di accesso disponibile per i co-investitori.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nell'architettura di rete d'accesso in fibra FTTH GPON implementata da Flash Fiber non vi è garanzia *ex ante* dell'utilizzo pienamente efficiente della fibra primaria a disposizione. Infatti, la soluzione tecnica dell'utilizzo di giunti a fusione sia nel CNO sia nel ROE comporta una minore efficienza e flessibilità di utilizzo dei rami GPON di primaria poiché per ciascun ramo il fattore di riempimento effettivo dipende dalla distribuzione e relativa aggregazione modulare "rigida" delle UIT e la rete, una volta costruita, non può essere modificata senza un radicale e assai oneroso riadeguamento.

<sup>8</sup> Le suddette funzionalità aggregano, per singola richiesta, l'utilizzo dell'OLT in centrale, della primaria in fibra fino al CRO e dell'ONT nella sede del cliente, in modo da consentire ad un operatore che ha acquisito sul

Anno	Canone mensile (€/mese)	Contributo di attivazione	Contributo di disattivazione (€)
2026-2029	10,40 €	78,6 €	22,5
dal 2030			
Prezzi di mercato			

I prezzi applicabili sino al 31/12/2029 non saranno comunque superiori a quelli previsti per il 2026. Dal 2030 verranno praticati prezzi di mercato.

TIM si impegna a rendere disponibile ai non co-investitori, previa verifica tecnica di disponibilità degli *splitter*, l'accesso diretto al CRO per connettere le proprie Semi-GPON tramite acquisto dello *splitter* in IRU. Al fine di salvaguardare gli incentivi dei co-investitori, il prezzo per l'acquisto dello *splitter* in IRU a 20 anni sarà pari a € 4.000.

A partire dal 2028, le condizioni tecnico-economiche applicate ai non co-investitori potranno essere rivalutate in concomitanza della conclusione del periodo di validità degli impegni di TIM relativi all'Offerta di TIM.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Il presente impegno, nel prevedere una estensione ai non co-investitori della possibilità di fruire dei servizi su rete FiberCop alle condizioni sopra descritte, è chiaramente suscettibile di produrre effetti pro-concorrenziali sui mercati rilevanti a livello *wholesale* e *retail*, estendendo ad una gamma ancora più ampia di operatori i benefici connessi al rilevante progetto di infrastrutturazione in fibra.

**5. IMPEGNO A COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AFFINCHÉ FIBERCOFFRA AL CO-INVESTITORE CHE ACQUISISCE SERVIZI DI ACCESSO AL CRO CON LA MODALITÀ IRU A 20 ANNI, IN ALTERNATIVA ALL'ATTUALE PROFILO DI IRU CHE CONSENTE DI COLLEGARE FINO A 64 CLIENTI, UN ALTRO PROFILO ENTRY LEVEL**

TIM – nella sua qualità di azionista che esercita, congiuntamente con KKR, il controllo di FiberCop – s'impegna a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop offra ai co-investitori, nel quadro della modalità di adesione che consiste nell'acquisizione dei servizi di accesso al CRO con la modalità IRU a 20 anni, un nuovo profilo di accesso al CRO in IRU, alternativo a quello attualmente contemplato nell'Offerta di TIM (vedi sezioni 5.1.2 e 6.1; l'"IRU a 64 clienti").

---

mercato (non necessariamente nell'ambito dell'Offerta di TIM) delle tratte in fibra in rete di accesso secondaria, di far configurare su tali tratte un servizio attivo da TIM, dandoglielo in gestione. Le condizioni tecniche ed economiche relative a queste funzionalità di TIM saranno pubblicate sul suo sito *wholesale*.

Il nuovo profilo di IRU che sarà introdotto in esecuzione del presente impegno, consentirà al co-investigatore di connettere mediante accessi Semi-GPON – per ciascun CRO coperto da FiberCop, in tutti i Comuni selezionati dal co-investigatore e per area di centrale – un numero massimo di clienti pari a 16, per servire i quali sarà previsto uno *splitter* primario e uno *splitter* secondario (l’“IRU a 16 clienti”). L’IRU a 20 anni a 16 clienti sarà offerto ad un prezzo non superiore a € 1.400, poco più di un terzo rispetto a quello dell’IRU a 64 clienti, garantendo una più facile possibilità di ingresso per i nuovi operatori o gli operatori con una previsione di quota di mercato più limitata nell’area geografica selezionata.

Considerazioni circa l’idoneità dell’impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria

Il prezzo più basso dell’IRU a 16 clienti sarà tale da facilitare l’adesione al co-investimento nella modalità IRU da parte di operatori nuovi entranti nel mercato dei servizi UBB fissi, o che abbiano una *customer base* ridotta nell’area di interesse.

Inoltre, dal punto di vista della flessibilità dell’offerta rispetto alle esigenze del co-investigatore, a quest’ultimo sarà consentito di indicare l’adesione all’offerta IRU per area di centrale. In tal modo l’impresa aderente potrà dimensionare con estrema flessibilità il proprio investimento sulla base delle caratteristiche, in termini di clientela servita o di domanda potenziale attesa, fino alla dimensione minima della singola area di centrale. In tal modo, viene reso più appetibile il profilo di adesione all’offerta in modalità IRU, la cui auspicabilità sotto un profilo concorrenziale è stata evidenziata dall’Autorità nel Provvedimento d’avvio.

Rimane fermo, peraltro, che anche la modalità alternativa (*pay per use* con minimi garantiti) – che corrisponde sotto il profilo economico ad un’acquisizione di una quota della capacità della rete oggetto del contratto di co-investimento, commisurata al *commitment* liberamente scelto dal co-investigatore sulla base dei propri piani di sviluppo, con il vantaggio di non dover sostenere *upfront* il relativo esborso finanziario – incentiva ugualmente i co-investitori a competere aggressivamente sui mercati *wholesale* e *retail*.

**6. IMPEGNO AD AUMENTARE LA SOGLIA DI FLESSIBILITÀ IN ECCESSO PER L’APPLICAZIONE DEL PREZZO PREVISTO IN RELAZIONE AL MINIMO GARANTITO E A COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AFFINCHÉ FIBER COP PROPONGA A FASTWEB LA CONSEGUENTE REVISIONE DEL *FASTWEB SERVICE AGREEMENT* (§ 5.2.2)**

Ferma restando la libertà di ciascun co-investigatore di determinare in piena autonomia e discrezionalità, e sulla base del rispettivo piano industriale e dei propri obiettivi strategici, la quantità totale di linee da acquisire, e in quali Comuni tra quelli coperti dall’intero Progetto FiberCop, i prezzi previsti dall’Offerta di TIM sono applicabili agli accessi che concorrono al



minimo garantito annuo con una flessibilità limitata al 10% in eccesso rispetto al detto minimo nell'intero periodo di dieci anni dall'adesione. Ciò al fine di evitare il possibile *free riding* connesso alla sottostima del proprio minimo garantito da parte di un co-investitore che abbia una ragionevole aspettativa di utilizzo della nuova rete (in un periodo di 10 anni) superiore alla soglia di ingresso. Per eventuali acquisti eccedenti il 110% del numero complessivo di accessi oggetto di impegno, pertanto, al co-investitore si applicano i medesimi prezzi previsti per gli operatori non co-investitori.

TIM ritiene che la previsione in questione, indispensabile per assicurare l'effettiva condivisione del rischio richiesta dal co-investimento, non sia suscettibile di sollevare alcuna preoccupazione relativa alla possibilità che essa determini un effetto di irrigidimento del sistema e di artificiale cristallizzazione delle attuali posizioni di mercato degli operatori. Tanto più che l'altissimo grado di flessibilità geografica assicurato ai co-investitori è integrato da altri meccanismi dell'Offerta di TIM: il meccanismo di "*back and forward carryover*" all'anno successivo dell'eventuale ammontare del fatturato annuo che risulti inferiore o superiore, nella misura massima del 10% al minimo garantito previsto per l'anno in questione e, soprattutto, la facoltà del co-investitore, entro il 30 giugno di ciascun anno, di incrementare il minimo garantito di uno o più degli anni successivi rispetto a quanto precedentemente definito.

Premesso quanto precede, TIM si impegna comunque ad aumentare la detta soglia di flessibilità al 15% e a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop proponga a Fastweb la conseguente revisione del *Fastweb Service Agreement* (§ 5.2.2), nel senso di aumentare la soglia in questione, attualmente fissata al 30%, al [35%-45%]<sup>9</sup>. Pertanto, i medesimi prezzi previsti per gli operatori non co-investitori si applicheranno al co-investitore solo per gli eventuali acquisti eccedenti la soglia percentuale del 115%, e del [135%-145%] nel caso di Fastweb, qualora la previsione rilevante del *Fastweb Service Agreement* sia oggetto di modifica in attuazione del presente impegno. Inoltre, per gli acquisti eccedenti la soglia in una percentuale compresa fra il 115% ed il 130% (e fra [135%-145%] e [150%-160%] nel caso di Fastweb), il prezzo applicabile per gli acquisti ricompresi all'interno di tale intervallo sarà pari a quello applicato al co-investitore nell'anno di rispettiva adesione, aumentato del 5%.

Rimarrà salva in ogni caso la facoltà di TIM di apportare – o fare apportare da FiberCop, a seconda dei casi – le variazioni della nuova soglia di flessibilità che siano eventualmente richieste dall'AGCom nel corso del suo esame dell'Offerta di TIM al fine di garantire la condivisione del rischio ai sensi dell'art. 76 del CECE.

---

<sup>9</sup> La soglia di tolleranza riconosciuta a Fastweb è più elevata di quella applicabile ai co-investitori per riflettere la sua posizione di azionista di FiberCop, alla quale ha conferito la propria partecipazione in Flash Fiber.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

L'impegno risponde alle preoccupazioni evidenziate nel Provvedimento d'avvio (§§ 32, 39, 46 e 51) circa i presunti effetti antico-concorrenziali di incrementi tariffari in presenza di un incremento delle quantità acquistate, a differenza di quanto normalmente riscontrabile in un meccanismo di sconti-quantità.

In realtà, come già evidenziato nei contributi forniti in corso di istruttoria, il meccanismo tariffario dei minimi garantiti in questione non ha nulla a che vedere con uno schema di sconti-quantità, ma è una componente essenziale ed imprescindibile del progetto di co-investimento: il livello tariffario deve infatti necessariamente essere legato all'assunzione di rischio da parte del co-investitore.

In particolare, la necessità di contenere la soglia di flessibilità entro limiti ragionevoli è connessa all'esigenza di preservare la condivisione del rischio in linea con quanto previsto dalle linee guida del BEREC. Laddove la soglia di flessibilità risultasse eccessiva, infatti, i co-investitori avrebbero un evidente incentivo a diminuire l'assunzione di rischio, obbligandosi per minimi garantiti significativamente inferiori alle proprie previsioni di vendita, pur continuando a beneficiare del *risk premium* del co-investitore su tutte le linee acquisite all'interno della detta soglia.

Naturalmente, la soglia prevista per l'applicazione del prezzo di co-investimento non pone alcun limite alla quantità totale di linee che un co-investitore può acquisire, ma comporta unicamente che, per eventuali acquisti eccedenti la soglia, al co-investitore si applichino i prezzi di mercato che non scontano il *risk premium*. Tuttavia, la corresponsione del prezzo di accesso previsto per i non co-investitori non pregiudica in alcun modo la capacità di perseguire profittevolmente strategie commerciali aggressive per le quantità eccedenti.


Inoltre, come già evidenziato, l'Offerta di TIM già prevede margini di flessibilità molto significativi per i co-investitori che assicurano ulteriormente la non realizzabilità dei paventati effetti di limitazione della concorrenza ipotizzati in sede d'avvio.

Con il presente impegno, TIM aumenta ulteriormente la flessibilità auspicata dall'AGCM nei limiti compatibili con il progetto di co-investimento, sia tramite un incremento della soglia entro cui continuano ad applicarsi i prezzi di co-investimento, sia attraverso l'introduzione di un ulteriore 15% di flessibilità in cui continuano ad applicarsi prezzi comunque inferiori a quelli previsti per i non-coinvestitori.

Stante la parallela revisione dell'offerta da parte di AGCom, è necessario che tale incremento di flessibilità sia sottoposto ad una clausola di salvaguardia delle valutazioni di prerogativa dell'Autorità di regolazione.

**7. IMPEGNO A CONCEDERE AI CO-INVESTITORI LA FACOLTÀ DI INSTALLARE UNA PROPRIA TERMINAZIONE DI RETE OTTICA PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE FINALE**

La catena impiantistica sottostante alla fornitura del servizio di VULA-H richiede l'utilizzo: di un apparato ottico di terminazione situato presso la centrale di TIM geograficamente competente (*Optical Line Terminal, OLT*); dell'architettura GPON (costituita da fibra in primaria, *splitter* e fibra in secondaria) e dell'apparato di terminazione ubicato presso il cliente finale (*Optical Network Termination, ONT*), come illustrato nel diagramma seguente:



L'ONT, installato da TIM e sempre più di frequente venduto come integrato nel *modem*, colloquia con l'OLT per la gestione del servizio attivo.

TIM s'impegna a concedere a ciascun co-investigatore la facoltà di installare presso i propri clienti finali ONT propri, previa le opportune verifiche tecniche di compatibilità, da realizzare nei laboratori TIM ed in campo, con gli apparati OLT in uso da parte da TIM. A quest'ultimo fine TIM si impegna a definire e proporre all'AGCom una procedura di verifica tecnica di interoperabilità, i cui costi graveranno sul co-investigatore interessato, entro 6 mesi dalla data di approvazione dei presenti impegni ed un listino che tenga conto sia delle attività di qualificazione sia delle attività di gestione di tali ONT in funzione degli aggiornamenti delle stesse e delle OLT in campo. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della suddetta procedura, gli operatori interessati potranno chiedere la certificazione delle loro ONT sia esterne, sia integrate nel *modem*.

Inoltre, TIM s'impegna a pubblicare e aggiornare periodicamente una lista di ONT già certificata dalla Società, dei quali risulterà così garantita *ex ante* l'assenza di ostacoli di natura tecnologica alle comunicazioni con gli OLT installati presso le centrali di TIM. L'utilizzo di uno tra gli specifici ONT interni o esterni certificati rappresenterà, dunque, un vantaggio di tempo e costi per i co-investigatori.



Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Il presente impegno è tale da assicurare *ex ante* la certezza della compatibilità tecnica tra l'ONT e l'OLT di un co-investigatore, tramite cui sarà configurato il servizio attivo. In virtù dell'impegno *de quo*, TIM consentirà a qualsiasi co-investigatore interessato ad avvalersi di tale facoltà – una volta che quel co-investigatore abbia realizzato o acquisito da un fornitore terzo la rete in fibra primaria e i propri OLT da installare in centrale – di gestire in maniera più semplice e meno costosa la migrazione dei rispettivi clienti in FTTH dalla rete di TIM alla propria rete. Tale migrazione, infatti, richiederà solo una permuta nel CRO della fibra in rete secondaria, dallo *splitter* di TIM a quello del co-investigatore, senza la necessità di intervenire a casa del cliente. In tal modo si renderà possibile pianificare altresì migrazioni massive a livello di CRO di clienti configurati inizialmente su rete TIM verso la rete del co-investigatore, e viceversa, favorendo così la concorrenza.

Questo impegno, semplificando significativamente la migrazione dei clienti, è funzionale a facilitare la concorrenza a livello *retail*, incidendo su un fattore essenziale per la contendibilità della clientela (come già pacificamente dimostrato nell'ambito delle telecomunicazioni mobili) ed assicurando ulteriormente che, per effetto del progetto FiberCop, il livello di concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni su rete fissa in Italia risulterà significativamente accresciuto.

**8. IMPEGNO A CHIARIRE NELLE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E COMMERCIALI RELATIVE ALLE PROPRIE OFFERTE DI SERVIZI *RETAIL* SU RETE FTTH CHE I CONSUMATORI RIMANGONO LIBERI DI INSTALLARE *MODEM* NON FORNITI DA TIM PER LE CONNESSIONI AD INTERNET**

Al fine di garantire la piena consapevolezza delle scelte del consumatore, TIM si impegna ad assicurare che le comunicazioni pubblicitarie e commerciali relative alle proprie offerte di servizi *retail* su rete FTTH abbiano un contenuto ancora più chiaro ed esplicito, eliminando qualsiasi possibile ambiguità sulla circostanza che i consumatori che aderiscono a una tale offerta, pur potendo noleggiare o acquistare da TIM i *modem* richiesti per le connessioni ad Internet, sono comunque liberi di installare *modem* non forniti da TIM, fermo restando che l'integrale e corretta fruizione dei servizi oggetto dell'offerta sarà condizionata al fatto che i *modem* non forniti da TIM soddisfino comunque le caratteristiche tecniche minime richieste per essere supportati dalla rete.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Tale impegno, nell'assicurare un'adeguata informativa alla clientela finale, supporta ulteriormente la libertà di scelta del consumatore e, in combinazione con il precedente Impegno



7, facilita i processi di migrazione a beneficio della contendibilità della clientela e della concorrenza sui mercati *retail*.

**9. IMPEGNO A RESTRINGERE IL PERIMETRO DELL'OFFERTA DI TIM AI SOLI SERVIZI PASSIVI**

Nella configurazione iniziale dell'Offerta di TIM, il co-investimento nella Rete di FiberCop si basava sulla conclusione di accordi strutturali di acquisto non solo di servizi passivi (ad esempio, Semi-GPON) ma anche, in Comuni diversi, di servizi attivi che presupponevano l'utilizzo di servizi passivi di FiberCop in rete di accesso secondaria, integrati con altri servizi (passivi e attivi) basati sulle infrastrutture di TIM (ad esempio, il VULA-FTTH).

Nonostante l'acquisto di servizi attivi, quali il VULA-FTTH e il *Bitstream*-FTTH, fosse inteso a contribuire a garantire la sostenibilità economica della Rete di FiberCop, TIM si è impegnata a escluderlo dal perimetro del co-investimento, e ha dato esecuzione al presente impegno già in sede di configurazione dell'Offerta di TIM quale notificata all'AGCom il 29 gennaio 2021.

*Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria*

Risulta in tal modo superata la preoccupazione dell'Autorità espressa nei §§ 32 e 36 del Provvedimento d'avvio, secondo cui l'Offerta di TIM privilegierebbe l'acquisto di servizi attivi da parte dei co-investitori, con l'effetto di ridurre i loro incentivi a investire su infrastrutture in fibra in rete primaria passiva.

La condivisione del rischio si realizzerà, dunque, attraverso accordi strutturali di acquisto esclusivamente di servizi passivi erogati sull'infrastruttura di FiberCop, riguardanti un orizzonte temporale esteso e predeterminato, nelle due modalità – acquisto in IRU a 20 anni di apparati dell'infrastruttura in fibra nel CRO dedicati al singolo co-investitore e/o acquisto in *pay per use* di un minimo garantito di servizi di accesso per 10 anni a partire da quello di adesione– entrambe funzionali all'obiettivo di garantire che i co-investitori siano in grado di competere efficacemente e in modo sostenibile, in assenza di limiti alla quota del mercato *retail* da essi raggiungibile.

In conseguenza di tale impegno, per venire incontro ai rilievi dell'Autorità nel Provvedimento d'avvio, le parti hanno preso atto del mancato avveramento della condizione sospensiva del Contratto di co-investimento TIM/Tiscali, che dunque non è mai divenuto efficace, ed è venuto meno qualsiasi legame tra l'adesione al co-investimento e l'acquisto di servizi attivi da TIM.

**10. IMPEGNO A CONSENTIRE AI CO-INVESTITORI DI GESTIRE IN MANIERA AUTONOMA LE ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE DEL CLIENTE FINALE (*DELIVERY*) E ASSISTENZA TECNICA (*ASSURANCE*) CON RIGUARDO AGLI ACCESSI IN FIBRA**

TIM s’impegna a concedere ai co-investitori la facoltà di gestire in maniera autonoma tutte le proprie attività di *delivery* e *assurance on field* (c.d. manutenzione impulsiva) con riguardo agli accessi in fibra.

*Considerazioni circa l’idoneità dell’impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria*

Il presente impegno rafforzerà l’abilità dei co-investitori interessati ad avvalersi di tale facoltà di competere efficacemente e in modo sostenibile nel mercato *retail*, rafforzando e completando la loro relazione con la propria clientela.

**11. IMPEGNO A COSTITUIRE, ASSIEME A RAPPRESENTANTI DI FIBERCOPI E DEI CO-INVESTITORI, UN COMITATO TECNICO DEI CO-INVESTITORI**

A garanzia della codeterminazione delle scelte di realizzazione della Rete di FiberCop nelle diverse fasi della stessa, TIM s’impegna a costituire, assieme a rappresentanti di FiberCop e dei co-investitori, un Comitato tecnico dei co-investitori (il “CTC”), composto da rappresentanti di FiberCop, TIM e dei co-investitori. Il CTC si riunirà per la prima volta entro 30 giorni dall’approvazione dell’Offerta di TIM da parte dell’AGCom e, successivamente, con cadenza almeno semestrale o su richiesta di un co-investitore.

In virtù del presente impegno, nell’ambito del CTC, FiberCop:

- (i) condividerà con i co-investitori le linee di sviluppo e le eventuali variazioni del piano di *rollout* oggetto del co-investimento, precisando i Comuni e il numero di UIT di cui è prevista la realizzazione nell’anno successivo;
- (ii) condividerà un piano semestrale, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di avvio della sua applicazione. Tale piano semestrale indicherà i comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT che saranno coperte dalla nuova rete in ciascun comune e per ciascuna area di centrale nel medesimo periodo;
- (iii) condividerà con cadenza mensile la lista di tutti i CRO (inclusi gli indirizzi dei civici serviti) e delle rispettive aree di centrale, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di commercializzazione dei civici afferenti a ciascun CRO; e
- (iv) aggiornerà i co-investitori sull’andamento del piano di *rollout* nell’anno in corso, anche con riferimento all’esecuzione del piano semestrale di cui al precedente punto (ii), e comunicherà qualsiasi variazione del piano di *rollout*, con un preavviso minimo di 4 mesi,

nonché qualsiasi scostamento o ritardo nella sua realizzazione con il massimo preavviso possibile.

Per parte loro, i co-investitori sottoporranno al CTC le proprie proposte, che saranno oggetto di valutazione congiunta. I co-investitori potranno, in particolare, indicare Comuni specifici nei quali FiberCop potrà sviluppare in via prioritaria il piano di *roll out* e, ove tecnicamente ed economicamente sostenibili, tali indicazioni saranno tenute nel massimo conto da FiberCop.

Le informazioni potenzialmente sensibili sul piano concorrenziale che siano fornite dal rappresentante di una società partecipante al CTC a rappresentanti di altre società, ai fini delle attività del CTC, saranno rese accessibili esclusivamente ai membri del CTC, che formeranno un *clean team*, secondo un protocollo dettagliato da adottarsi successivamente.

*Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria*

Secondo il Provvedimento d'avvio, la struttura dei prezzi di accesso a FiberCop divergerebbe da quelle dei "normali" accordi di acquisto all'ingrosso, che contemplano sconti quantità aperti a tutti (§ 51). Tale divergenza, tuttavia, discende dal fatto che gli accordi di co-investimento non devono essere meri acquisti di capacità, e quindi non devono seguirne le logiche, come stabilito dal CECE e dalle Linee guida BEREC (*BEREC Guidelines to foster the consistent application of the conditions and criteria for assessing co-investments in new very high capacity network elements (Article 76 (1) and Annex IV EECC)* dell'11 dicembre 2020).

Un elemento caratterizzante dell'Offerta di TIM – oltre alla struttura di effettiva ed elevata condivisione del rischio a lungo termine, che si realizza attraverso accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale sulla capacità e sulla presenza nel CRO, sulla base di minimi garantiti di accessi, non inferiori alle soglie di ingresso geografica e tecnica – sarà costituito dal ruolo del Comitato tecnico oggetto del presente impegno. A differenza di quanto previsto nei contratti di mero acquisto di capacità, i co-investitori saranno messi in condizione di contribuire in termini effettivi all'individuazione delle aree/Comuni ritenute/i prioritarie/i nell'ambito del piano di realizzazione di FiberCop e di fornire il loro *feedback* sullo stato e sull'evoluzione dello stesso.

**12. IMPEGNO A COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AFFINCHÉ: (I) FIBERCOPI ADOTTI MISURE IDONEE AD IMPEDIRE IL TRASFERIMENTO TRA I SUOI AZIONISTI DI QUALSIASI INFORMAZIONE COMMERCIALMENTE SENSIBILE; E (II) IL SUO C.D.A. SI DOTI DI UN MANUALE DI ANTITRUST COMPLIANCE**

TIM si impegna a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop adotti processi idonei ad escludere il trasferimento, tra FiberCop, le società azioniste e gli altri operatori, di qualsiasi

informazione commercialmente sensibile di cui essi siano venuti a conoscenza per l'esecuzione degli accordi concernenti il Progetto FiberCop, fatto salvo il diritto di Teemo Bidco, in quanto azionista puramente finanziario di FiberCop, di avere accesso a tutte le informazioni, anche se commercialmente sensibili, necessarie alla tutela del proprio investimento finanziario.

A tal fine, TIM s'impegna altresì a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop adotti adeguate misure logiche *ad hoc*, nonché norme comportamentali, che garantiscano la segregazione dei dati tra la società e i propri azionisti.

I sistemi informativi dei quali FiberCop sarà dotata saranno separati da quelli di TIM, e gestiranno in maniera autonoma tutti i principali processi della società, quali: archivi di rete, gestione degli ordini, attivazione del servizio, manutenzione, fatturazione, analisi di mercato e domanda. La conclusione del processo di completa separazione dei sistemi informativi di FiberCop è prevista entro il 30 giugno 2022, fermo restando che, già dall'entrata in vigore del presente impegno, sarà in ogni caso garantita la separazione logica delle informazioni, che saranno sempre accessibili ai soli soggetti autorizzati, nella misura strettamente necessaria, secondo un modello che disciplina le configurazioni dei profili di accesso ai soli dati di rispettiva competenza, e dei relativi privilegi in funzione del ruolo di chi accede e delle informazioni oggetto di trattamento (c.d. "Matrice profili e ruoli").

Inoltre, TIM si impegna a compiere tutti gli atti necessari affinché il C.d.A. di FiberCop – anche al fine di garantire la piena e corretta segregazione delle informazioni a rilevanza competitiva – adotti un modello di *compliance antitrust* (il "**Modello di compliance**") allineato al contenuto delle "Linee Guida di Compliance Antitrust" adottate da codesta Autorità il 5 aprile 2018, che diverrà pienamente operativo entro la fine del 2021.

Il Modello di *compliance* prevedrà, tra l'altro, l'elaborazione e la revisione periodica di un manuale di *antitrust compliance* che definisca le misure e le norme comportamentali che dovranno essere messe in atto dalla Società e dai suoi amministratori e dipendenti.

In particolare, tale manuale, per evitare la circolazione e la diffusione non autorizzata tra i soci di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale dei soci o dei terzi, conterrà la disciplina dettagliata delle misure di segregazione delle informazioni operative aziendali e commerciali rispetto ai soci e agli altri operatori.

In caso di violazione delle regole sancite nel manuale, ai dipendenti inadempienti saranno applicate sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità della condotta riscontrata. In ogni caso, il manuale di *antitrust compliance* prevedrà una procedura di segnalazione anonima delle violazioni in esso contemplate (*whistleblowing*).



Nel Modello di *compliance* rientrerà, inoltre, la predisposizione di documenti aggiuntivi, quali procedure operative e linee guida per la negoziazione dei contratti con i soci di FiberCop e gli altri operatori, nonché di un piano di comunicazione e formazione rivolto al personale di FiberCop e al suo *management*.

Il rispetto del presente impegno sarà garantito dall'*Antitrust & Compliance Officer*, nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione di FiberCop.

*Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria*

Tale impegno risponde alle preoccupazioni espresse nel Provvedimento d'avvio in ordine alla possibilità che l'investimento in FiberCop possa agevolare scambi di informazioni sensibili tra concorrenti, replicando e migliorando all'interno della società di nuova costituzione meccanismi di *compliance* analoghi a quelli già previsti per la JV Flash Fiber e giudicati dall'AGCM idonei a risolvere tale questione nel procedimento I799.

In particolare, nel quadro del modello della Matrice profili e ruoli, ciascuno dei soggetti autorizzati all'accesso sarà abilitato a ricevere esclusivamente le informazioni consentite in base al tipo di mansioni svolte e al suo profilo.

Nel caso dei clienti (inclusi gli azionisti), l'accesso sarà consentito solo per i dati di propria competenza, in assoluta continuità con quanto era già previsto per Flash Fiber. Il diritto di Teemo Bidco di avere accesso alle informazioni necessarie alla tutela del proprio investimento non inciderà in alcun modo sulla segregazione dei flussi informativi, stante la natura finanziaria di tale azionista (non attivo nel settore delle TLC in Italia se non attraverso FiberCop) ed il divieto che farà capo a Teemo Bidco di trasferire a terzi informazioni commercialmente sensibili relative ad operatori concorrenti cui abbia avuto eventualmente accesso.

La validazione dei profili e dei relativi privilegi sarà effettuata dal Responsabile dei profili e ruoli, un funzionario del *Chief Technology Office* all'uopo designato, secondo un processo interno di validazione che coinvolge anche la funzione di *Compliance*.

A tale riguardo si noti altresì che il 31 marzo 2021 il C.d.A. di FiberCop ha nominato l'*Antitrust & Compliance Officer*, che ricopre un ruolo dirigenziale chiave nella società ed è responsabile tra l'altro dell'attuazione delle misure sopra richiamate. Egli può effettuare verifiche, anche avvalendosi di soggetti terzi, al fine di individuare eventuali aree di non conformità e/o di rischio.

### 13. IMPEGNO A NEGOZIARE CON TISCALI UN NUOVO CONTRATTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE TISCALI SVINCOLATO DAL CO-INVESTIMENTO NELLA RETE DI TIM, IN SOSTITUZIONE DI QUELLO STIPULATO DALLE PARTI NEL NOVEMBRE 2020

TIM s’impegna a negoziare con Tiscali un nuovo contratto per la razionalizzazione della rete Tiscali e la migrazione di accessi in rame su UBB, in sostituzione di quello stipulato tra le parti il 21.11.2020 (il “**Nuovo contratto di razionalizzazione della rete Tiscali**”), che definirà i termini e le condizioni alle quali TIM supporterà la riorganizzazione della rete che Tiscali intende intraprendere, anche in considerazione del previsto sviluppo delle tecnologie FTTX, dismettendo le infrastrutture non più necessarie in vista delle nuove tecnologie, ridefinendo le proprie sedi di co-locazione e ridisegnando la propria rete di *backhaul*.

Nel nuovo contesto di mercato conseguente alla pubblicazione dell’Offerta di TIM in data 29 gennaio 2021, con il Nuovo contratto di razionalizzazione della rete Tiscali – il cui testo sarà privo di qualsiasi riferimento diretto o indiretto al Contratto di co-investimento concluso da Tiscali e TIM il 21 novembre 2020 (il “**Contratto di co-investimento TIM/Tiscali**”), mai divenuto efficace a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva pattuita dalle parti<sup>10</sup> -- TIM e Tiscali, *inter alia*, chiariranno l’interpretazione del precedente, evidenziando che lo stesso ha causa e natura autonoma rispetto al Contratto di co-investimento TIM/Tiscali. In relazione ai minimi garantiti previsti nel Nuovo contratto di razionalizzazione della rete Tiscali, TIM si impegna a ridurre l’ammontare complessivo delle relative linee a [REDACTED] **100.000-150.000**].

#### Considerazioni circa l’idoneità dell’impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria

L’Autorità ha asserito, con riguardo al *Memorandum of Understanding* tra TIM e Tiscali del 27 agosto 2020, che lo stesso era suscettibile di contribuire alla riduzione della contestabilità della domanda nel mercato all’ingrosso nonché degli incentivi di Tiscali ad investire in infrastrutture in fibra. Secondo il Provvedimento d’avvio, gli accordi oggetto d’istruttoria prevedrebbero “*minimi garantiti in favore di TIM-FiberCop estremamente elevati, che appaiono riguardare la gran parte, se non la totalità, delle linee richieste da Tiscali*”, e dunque un’*“esclusiva di fatto”*. L’offerta di un prezzo vantaggioso sarebbe stata tale da incentivare Tiscali ad abbandonare il precedente modello infrastrutturale, come dichiarato alla stampa dall’Amministratore delegato della società, a favore di un modello industriale incentrato

<sup>10</sup> Il Contratto di co-investimento TIM/Tiscali era condizionato sospensivamente: “(i) all’effettivo avvio delle attività operative dell’iniziativa FiberCop di cui alla premessa c) entro il 31.03.2021; (ii) all’esito positivo del procedimento dinanzi all’AGCom in merito al presente coinvestimento, ai sensi dell’art. 76 del nuovo CCEE, senza modifiche, impegni o vincoli per TIM rispetto al progetto di coinvestimento presentato, entro il 31.12.2021”.

sull'acquisto da TIM di servizi attivi a livello centrale (*bitstream*) per un numero di linee estremamente elevato, ritenuto atto a soddisfare l'intera domanda di Tiscali.

Il Contratto di co-investimento TIM/Tiscali prevedeva l'impegno delle parti, qualora si rendesse necessario apportare al progetto oggetto dell'Offerta di TIM modifiche, impegni o vincoli per TIM dovuti all'intervento dell'AGCom nel corso del suo procedimento d'esame, a rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni del Contratto di co-investimento TIM/Tiscali con l'obiettivo di salvaguardare l'originario equilibrio contrattuale. Successivamente all'avvio del procedimento I850, e precisamente il 3 febbraio 2021, TIM ha comunicato a Tiscali la necessità di verificare congiuntamente quanto previsto *supra* per avviare la eventuale rinegoziazione dell'accordo *de quo*, che è attualmente in corso tra le parti. Viene meno, pertanto, l'asserito collegamento tra le scelte di infrastrutturazione di Tiscali e la sua partecipazione al Progetto FiberCop.

Come sopra indicato, in esecuzione del presente impegno il Nuovo contratto di razionalizzazione della rete Tiscali sarà reso del tutto autonomo, sul piano concettuale e ad ogni effetto pratico, dal contenuto del Contratto di co-investimento TIM/Tiscali, e dunque sganciato dalla prospettiva dell'adesione di Tiscali al Progetto FiberCop. Esso avrà la natura di un accordo puramente commerciale con il quale le parti perseguono il migliore regolamento possibile dei rispettivi interessi, nel contesto dei rispettivi piani industriali.

La completa autonomia - rispetto all'eventuale accordo di co-investimento - del Nuovo contratto di razionalizzazione della rete Tiscali porterà, pertanto, alla ridefinizione del perimetro dei servizi oggetto di quest'ultimo, dalla quale TIM si attende una riduzione del *target* della customer base di Tiscali in termini di linee rispetto a quello attualmente previsto. Il presente impegno è quindi tale da eliminare il profilo anticoncorrenziale dell'asserita riduzione della contestabilità della domanda nel mercato all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, identificato nel Provvedimento d'avvio.

**14. IMPEGNO A MODIFICARE L'ARTICOLO 4.7. DEL *TIM SERVICE AGREEMENT* (“*ISTAT ADJUSTMENTS*”)**

TIM s'impegna a modificare, su richiesta di FiberCop e con impegno speculare a quello offerto all'Autorità da Teemo nel quadro del presente procedimento, l'art. 4.7 del *TIM Service Agreement*, concernente gli adeguamenti ISTAT, nei termini seguenti: “*Save with respect to fees set forth under regulations in force from time to time (which will be regulated in accordance therewith), FiberCop may request at any time and from time to time having due regard for market conditions by written notice to TI that from 1 January 2030, the Fees which were payable by TI for the year ending 31 December 2029 and calculated pursuant to this Clause 4 must be adjusted upwards for the Fees payable in the year ending 31 December 2030,*



*at the rate of 100% of the percentage change in the consumer price index for blue-collar and white-collar households as verified by ISTAT in the preceding year and published in the Official Gazette; provided that (i) if the annual ISTAT adjustment is lower than 0.75%, the adjustment of the fees will, in any event, be equal to 0.75%, and (ii) if the annual ISTAT adjustment is higher than 2%, in no event the adjustment of the fees will be higher than 2%. FiberCop may request at any time and from time to time having due regard for market conditions by written notice to TI that the same adjustment (based off the then prevailing Fees) as at 31 December each year must be made for each year thereafter”<sup>11</sup>.*

TIM, come azionista di FiberCop, si impegna altresì a fare quanto in proprio potere affinché il *Master Service Agreement* con Fastweb rifletta analoga modifica a quella sopra illustrata in relazione alla clausola di adeguamento ISTAT (art. 2.2.7.3 *FW MSA*), e che la stessa previsione sia specularmente inserita in analoghi accordi che saranno stipulati fra FiberCop ed altri operatori.

*Considerazioni circa l' idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria*

Come TIM ha già dedotto nel corso dell'istruttoria, l'indice dei prezzi delle telecomunicazioni da moltissimi anni registra una continua riduzione, in controtendenza rispetto all'indice generale dei prezzi, che invece registra un progressivo aumento. Il *trend* di riduzione dei prezzi dei servizi di telecomunicazioni è particolarmente stridente a confronto del *trend* dei prezzi di tutti i servizi considerati “di base”: acqua, trasporti urbani, rifiuti, elettricità, con la sola eccezione, in misura assai più modesta, del servizio di fornitura del gas. Un ulteriore elemento di contesto è che a fronte di questo *trend*, i prezzi dei servizi di telecomunicazioni in Italia sono già ora fra i più bassi in Europa. Ora, in una proiezione di lungo termine, considerare stabili i prezzi equivale ad ipotizzare – in termini reali - una ulteriore continua riduzione del prezzo effettivo del bene.

Con specifico riguardo ai servizi oggetto del Progetto FiberCop, non è realistico immaginare che il *trend* di riduzione dei prezzi in termini reali continui all'infinito, né a livello *wholesale*

---

<sup>11</sup> “Fatta eccezione per i Corrispettivi stabiliti dai regolamenti in vigore pro tempore nei periodi rilevanti (che saranno disciplinati conformemente agli stessi), FiberCop potrà richiedere a TI con comunicazione scritta, in qualsiasi momento e dando la dovuta considerazione alle condizioni di mercato, che dal 1° gennaio 2030 i Corrispettivi dovuti da TI per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2029 e calcolati in base al presente art. 4 siano adeguati in aumento per i Corrispettivi dovuti nell'anno conclusosi il 31 dicembre 2030, al tasso del 100% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificato dall'ISTAT nell'anno precedente e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; fermo restando che (i) se l'adeguamento annuale ISTAT è inferiore allo 0.75%, l'adeguamento dei Corrispettivi sarà in ogni caso pari allo 0.75%, e (ii) se l'adeguamento annuale ISTAT è superiore al 2%, l'adeguamento dei Corrispettivi non sarà in alcun caso superiore al 2%. FiberCop potrà richiedere a TI con comunicazione scritta, in qualsiasi momento e dando la dovuta considerazione alle condizioni di mercato, che lo stesso adeguamento (basato sui Corrispettivi prevalenti in quel momento) risultante al 31 dicembre di ogni anno sia effettuato in tutti gli anni successivi” (traduzione nostra).



né a livello *retail*, dato che le dinamiche dei costi non potranno continuare a mantenere una decrescita in termini reali nel lungo termine una volta raggiunte le economie di scala dei fattori produttivi legati alla crescita della domanda (migrazione di tutti i clienti su FTTH laddove sia prevista la copertura). Le Parti hanno quindi ipotizzato di applicare un correttivo, in un orizzonte temporale di oltre 10 anni, che semplicemente, da quel momento, allinei almeno i prezzi all'andamento dell'inflazione (con un'introduzione di un *cap* al fine di smussare picchi temporanei).

L'incremento del prezzo con l'inflazione dal 2030 si applicherà ai servizi i cui prezzi non sono regolamentati, quindi agli accessi Semi-GPON FTTH, che nel 2030 costituiranno circa il [70%-80%] degli accessi totali di FiberCop nelle aree nere e grigie.

Ferma restando l'assenza di profili anticoncorrenziali riconducibili ad una clausola di adeguamento ISTAT al 2030, in virtù del presente impegno, al quale si accompagna impegno analogo offerto nel quadro del presente procedimento da Teemo, l'incremento sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie ISTAT, oggetto delle preoccupazioni dell'Autorità a causa del suo iniziale carattere automatico e inevitabile, sarà reso di carattere facoltativo, nel senso che FiberCop potrà procedere a richiederlo, dando la dovuta considerazione alle condizioni di mercato, evidentemente ad oggi non prevedibili in un orizzonte temporale così lungo, ferma restando l'applicabilità del *cap* del 2% anche laddove l'indice ISTAT dovesse registrare aumenti superiori.

Come quello speculare offerto all'Autorità da Teemo nel quadro del presente procedimento, il presente impegno di TIM diverrà efficace dal momento della notifica alle parti del provvedimento di approvazione dei presenti impegni.

#### **DURATA DEGLI IMPEGNI**

Fatto salvo quanto previsto con riferimento agli Impegni 2 e 3, i presenti impegni resteranno applicabili sino al 31.12.2031.

\* \* \*

Gli interventi prefigurati, *a fortiori* ove considerati nel loro complesso, rispondono pienamente ai rilievi formulati nel Provvedimento d'avvio, consentendo a TIM di fornire un positivo e puntuale riscontro alle preoccupazioni concorrenziali sin qui manifestate dall'Autorità.

In definitiva, si ritiene che gli impegni proposti siano idonei a consentire la positiva conclusione del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione, aumentando i benefici economici inerenti a un progetto di co-investimento in una nuova rete VHC in fibra, che genererà un'intensa concorrenza infrastrutturale tra i co-investitori (inclusi operatori con quote di

mercato relativamente basse) incentivandoli a investire nell'infrastruttura di rete in primaria, e accelererà il *take-up* FTTH e lo *switch-off* della rete *legacy* in rame nell'interesse degli utenti finali.

\* \* \*

Roma, 6 agosto 2021

Avv. Mario Siragusa




Avv. Piero Fattori



Avv. G. Cesare Rizza



Avv. Salvatore Spagnuolo



**I850 - ACCORDI FIBERCOP**

*Allegato 2 al provvedimento n. 29807*

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Piazza Verdi 6/a

00198 – ROMA

Direzione Comunicazioni

*Alla cortese attenzione*

Dott. Giuseppe Galasso – Responsabile Direzione Comunicazioni

Dott. Luigi Di Gaetano – Responsabile del procedimento

Roma, 6 agosto 2021

**Oggetto: Procedimento I850 - Accordi FiberCop – proposta di impegni presentata da Fastweb ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 287/90.**

#### **PREMESSO CHE**

- con provvedimento n. I850 - Accordi FiberCop notificato in data 21 dicembre 2020 (di seguito, il “Provvedimento di Avvio”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM” o “Autorità”) ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Fastweb S.p.A. (di seguito, “Fastweb” o “FW”), Telecom Italia S.p.A. (di seguito, “Telecom” o “TIM”), Teemo Bidco S.à.r.l. (di seguito, “Teemo”), FiberCop S.p.A. (di seguito, “FiberCop” o “FC”) e Tiscali Italia S.p.A., (di seguito, “Tiscali”) volto ad accertare l’esistenza di presunte violazioni dell’art. 101 TFUE;
- alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, Fastweb, a dimostrazione del proprio contegno collaborativo ed al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali contestati dall’Autorità, intende presentare una proposta di impegni ai sensi dell’art. 14 ter della legge 287/1990.





### 1) Numero del Procedimento

Procedimento n. I850 - *Accordi FiberCop*

### 2) Parte del procedimento

Fastweb S.p.a. (di seguito, “Fastweb” o “FW”), società a socio unico e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Società Swisscom AG, con sede legale in 20139 - Milano, Piazza Adriano Olivetti, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12878470157.

### 3) Fattispecie contestata

Con provvedimento n. I850 - *Accordi FiberCop* notificato in data 21 dicembre 2020 (di seguito, il “Provvedimento di Avvio”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM” o “Autorità”) ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Fastweb, Telecom Italia S.p.A. (di seguito, “Telecom” o “TIM”), Teemo Bidco S.à.r.l. (di seguito, “Teemo”), FiberCop S.p.A. (di seguito, “FiberCop” o “FC”) e Tiscali Italia S.p.A., (di seguito, “Tiscali”) volto ad accertare l’esistenza di presunte violazioni dell’art. 101 TFUE.

In particolare, secondo quanto riportato nel Provvedimento di Avvio, l’insieme degli accordi intercorrenti tra TIM, Fastweb, Teemo, FiberCop e Tiscali, concernenti la realizzazione e l’utilizzo di un’infrastruttura di rete ad altissima capacità in fibra ottica “punto-punto” in rete di accesso secondaria, conterrebbero alcuni elementi critici dal punto di vista concorrenziale e segnatamente:

- *“con riferimento al mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, i rischi concorrenziali appaiono consistere (i) in vincoli di acquisto dei servizi erogati da TIM-FiberCop per una parte consistente della domanda di servizi di accesso all’ingrosso; (ii) nella riduzione degli incentivi ad investire su infrastrutture in fibra (privilegiando l’acquisizione di servizi attivi quali il VULA ed il Bitstream NGA, o l’utilizzo di tecnologie sub-ottimali, quali il G.Fast<sup>23</sup>); (iii) nella riduzione della concorrenza nell’erogazione di servizi attivi (VULA e Bitstream NGA) per effetto della struttura variabile (e crescente al crescere delle quantità) delle tariffe di accesso alla fibra secondaria di FiberCop, nonché nella sottrazione al controllo di Fastweb delle decisioni di infrastrutturazione di Flash Fiber” (§ 32 del Provvedimento di Avvio);*



- *“per ciò che concerne il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga, talune previsioni contrattuali potrebbero disincentivare la concorrenza per l’acquisizione di nuovi clienti, nonché una concorrenza dinamica basata sul miglioramento e l’innovazione dei servizi erogati” (§ 33 del Provvedimento di Avvio).*

#### **4) Mercati interessati**

Con il Provvedimento di Avvio l’Autorità ha ritenuto che i mercati interessati dalle condotte oggetto di istruttoria sarebbero (i) il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; (ii) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

#### **5) Descrizione degli impegni proposti**

Fastweb ritiene che la natura e le caratteristiche degli accordi oggetto di istruttoria siano tali da generare significative efficienze, aumentare la concorrenza sia sul mercato all’ingrosso sia su quello al dettaglio, assicurando in tal modo significativi benefici per i consumatori.

Ciononostante, Fastweb intende presentare per economia procedimentale ed a dimostrazione del proprio contegno collaborativo, una serie di misure idonee a far venir meno alla radice qualsiasi profilo anticoncorrenziale contestato dall’Autorità.

In particolare, Fastweb, Telecom, Teemo e FiberCop (di seguito, “le Parti”) hanno deciso di apportare alcune modifiche agli accordi oggetto di istruttoria volte a delineare con maggiore chiarezza i limiti degli accordi stessi e quindi a far emergere in maniera inconfutabile la loro natura, potenzialità ed efficacia pro-concorrenziale.

A tal proposito, si precisa e si ribadisce che le misure offerte non costituiscono in alcun modo riconoscimento o ammissione di responsabilità rispetto ad alcuna delle condotte oggetto di sommaria contestazione nel provvedimento di avvio.

\* \* \*



## PROPOSTA DI IMPEGNI

### IMPEGNO N. 1 – Estensione dell’ambito territoriale cui si applicano i minimi garantiti.

#### Modifica dei minimi garantiti.

Una delle criticità evidenziate dall’AGCM nel Provvedimento di Avvio concerne la riduzione della contendibilità della domanda nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga e la conseguente riduzione della concorrenza in tale mercato a discapito di concorrenti – *id est* Open Fiber - che stanno sviluppando una rete alternativa a TIM-FiberCop (§ 34 del Provvedimento di Avvio).

In particolare, l’AGCM ha contestato possibili effetti anticoncorrenziali delle disposizioni contrattuali che prevedono:

- minimi garantiti in favore di TIM-FiberCop in tesi estremamente elevati, che riguarderebbero la gran parte, se non la totalità, delle linee richieste da Fastweb;
- clausole di preferenza del fornitore in favore di FiberCop;
- durata degli accordi in tesi estremamente ampia e, pertanto, idonea a bloccare una parte rilevante della domanda dei servizi di accesso all’ingrosso.

Occorre preliminarmente rilevare che la valutazione di illiceità dal punto di vista concorrenziale di tali previsioni contrattuali deve tener conto del fatto che le stesse si collocano nell’ambito di un progetto di co-investimento (di seguito, il “Progetto FiberCop”) che, come noto, ai fini della sostenibilità economico-finanziaria del progetto stesso, richiede **un’effettiva condivisione del rischio a lungo termine** tra i co-investitori, anche mediante la previsione di impegni minimi di acquisto.

In tale prospettiva, Fastweb con la sottoscrizione della *Commitment Letter* del 1° settembre 2020 (di seguito, la “*Commitment Letter*”), si era impegnata al raggiungimento di volumi minimi garantiti nelle c.d. aree nere del Paese.

In particolare, con specifico riferimento a tali aree, Fastweb si era impegnata:

- a raggiungere un fatturato minimo per ciascuno degli anni compresi tra il 2023 ed il 2031 (c.d. “Minimi Garantiti”); e
- ad eleggere FiberCop quale fornitore preferito per il periodo 2032 – 2035 in relazione a [500.000 - 1.500.000] clienti.



Fastweb ha dunque assunto un impegno finanziario predeterminato nei confronti di FiberCop, cui corrisponde **il rilevante rischio economico di generare un fatturato inferiore rispetto ai Minimi Garantiti cui si è impegnata.**

Alla luce di quanto sopra, la modalità di partecipazione di Fastweb al progetto FiberCop è necessaria al fine di condividere il rischio a lungo termine di realizzazione della rete in fibra, agevolando così un importante progetto di infrastrutturazione di un'area molto ampia del paese.

Ad ogni modo, al fine di superare le preoccupazioni concorrenziali manifestate dall'Autorità nel Provvedimento di Avvio, Fastweb intende modificare i Minimi Garantiti cui si è impegnata nei confronti di FiberCop, al fine di meglio adeguarli alla propria *customer base*.

A tal proposito, si ribadisce che, con la sottoscrizione della *Commitment Letter*, Fastweb aveva limitato l'estensione geografica dell'ambito di adesione al progetto FiberCop alle sole c.d. aree nere.

A seguito del Provvedimento di Avvio, Fastweb ha intrapreso una analisi interna ed una negoziazione con TIM, volte a verificare l'opportunità di estendere anche alle c.d. aree grigie l'ambito geografico della propria adesione al Progetto FiberCop e quindi di rimodulare in tal modo i Minimi Garantiti annui.

All'esito di tali verifiche, Fastweb ha ritenuto che estendere il perimetro del co-investimento anche alle aree grigie e rimodulare i Minimi Garantiti annui avrebbe opportunamente riallineato l'impegno finanziario assunto nei confronti di FiberCop alla propria base clienti.

In tale scenario, in data 31 marzo 2021, Fastweb e FiberCop hanno sottoscritto il Master Service Agreement (di seguito, anche solo "MSA") prevedendo:

- l'estensione geografica dell'ambito di adesione di FW al progetto FiberCop anche alle aree grigie<sup>1</sup>;
- la rimodulazione dell'impegno annuale relativo ai Minimi Garantiti di taluni anni assunti da Fastweb nei confronti di FiberCop nella *Commitment Letter* <sup>2</sup> prevedendo

<sup>1</sup> [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





una modifica nella rampa di attivazione dei clienti con la conseguente riduzione in termini di fatturato complessivamente considerato. In particolare, dall'Allegato 5.9.2 al MSA emerge che nel periodo compreso tra il 2023 ed il 2031, il fatturato minimo complessivo cui si è impegnata Fastweb nei confronti di FiberCop è pari complessivamente a € [200mln – 1000mln] mentre nella *Commitment Letter* era pari complessivamente a € [200mln – 1000mln].

Pertanto, grazie all'estensione dei minimi garantiti alle aree grigie, l'incidenza dei volumi sulla *customer base* Fastweb passa rispettivamente da [50 - 90] % della *Commitment Letter* al [30 - 80] % del MSA<sup>3</sup>.

Ne consegue, pertanto, che, diversamente da quanto ipotizzato dall'Autorità nel provvedimento di avvio, i volumi di clientela previsti da Fastweb al 2031 nelle aree considerate dal MSA risultano ora di molto superiori ai volumi sottesi ai Minimi Garantiti per i quali la società è impegnata.

Fastweb, dunque, potrà liberamente valutare la convenienza di utilizzare linee FTTH di FiberCop oppure di OF, o anche soluzioni FWA, in relazione alla rapidità del *rollout* e alle caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi resi disponibili dall'uno e dall'altro operatore in tutte le aree interessate.

Alla luce di quanto sopra, Fastweb ritiene che le modifiche contrattuali recepite nel MSA siano di per sé idonee a fugare le preoccupazioni concorrenziali dell'Autorità in merito alla possibile riduzione della contendibilità della domanda nel mercato all'ingrosso dei servizi di accesso alla rete a banda larga e ultra-larga.

**In considerazione di quanto precede, Fastweb, si impegna:**

- **ad estendere l'ambito geografico di adesione al progetto FiberCop alle aree grigie del Paese;**
- **a rimodulare conseguentemente i Minimi Garantiti annui previsti nella *Commitment Letter*.**

<sup>3</sup>





## **IMPEGNO N. 2 – Raggiungimento dei Minimi Garantiti mediante gli acquisti della tratta di rete secondaria di FiberCop.**

Il Progetto FiberCop consiste nella realizzazione di una rete secondaria ad alta capacità e presuppone, dunque, che i co-investitori siano in grado di raggiungere quest'ultima mediante adeguati collegamenti sulla rete primaria o mediante servizi attivi.

Nel Provvedimento di Avvio, l'Autorità ha rilevato che il Progetto FiberCop avrebbe l'effetto anticoncorrenziale di ridurre gli incentivi ad investire in infrastrutture di tipo passivo, compresa la rete primaria, favorendo al contrario l'utilizzo di servizi attivi (VULA e Bitstream NGA) erogati da TIM.

In particolare, nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha contestato che la struttura variabile delle tariffe, crescente al crescere delle quantità acquistate, ed il riconoscimento a Fastweb dei prezzi agevolati previsti dalla *Commitment Letter* anche nel caso in cui FW, per il collegamento della rete secondaria, acquisti servizi attivi da TIM, potrebbe disincentivare Fastweb stessa dall'investire sull'infrastrutturazione della rete primaria, portando quest'ultima ad acquistare servizi attivi VULA (§ 39 del Provvedimento di Avvio).

Conseguentemente, continua l'Autorità, si assisterebbe ad una riduzione del livello di infrastrutturazione di FW ed in ultima analisi della capacità di quest'ultima di acquistare nuovi clienti sia nel mercato all'ingrosso che in quello al dettaglio (§§ 26, 44-46 e 51 del Provvedimento di Avvio).

Come verrà di seguito dimostrato, le preoccupazioni sollevate da codesta Autorità non tengono conto, da un lato, del percorso di infrastrutturazione condotto da Fastweb negli anni, dall'altro, della circostanza per cui gli accordi oggetto di istruttoria devono essere inquadrati nell'ambito di un progetto di co-investimento.

\* \* \*

### ***Il progetto di infrastrutturazione di Fastweb***

La natura di Fastweb di operatore infrastrutturato è di per sé idonea a curare le preoccupazioni dell'Autorità in merito alla possibilità che il Progetto FiberCop disincentivi la realizzazione e l'utilizzo di infrastrutture di rete passiva da parte della stessa.

Nel corso degli anni, per offrire sui mercati *retail* e *wholesale* servizi di telecomunicazione tecnologicamente all'avanguardia e capillarmente diffusi sull'intero territorio nazionale, Fastweb ha





e mantenere gli incentivi a partecipare al co-investimento, dall'altro, siano tali da mantenere la differenza tra i prezzi dei servizi attivi e passivi al momento della sottoscrizione degli accordi di Fastweb.

Invero, il percorso di infrastrutturazione rappresentato nei *business plan* di Fastweb potrà essere realizzato solamente ove sia mantenuto quello spazio competitivo che consenta a quest'ultima di acquistare un volume minimo di clienti cui vendere i propri servizi nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

A tal fine, il prezzo praticato da TIM ai non co-investitori per la fornitura degli accessi Semi-GPON sia che siano acquistati ed utilizzati per sé sia che siano acquistati nell'ambito di servizi più articolati e complessi (ad es. Full GPON, VULA FTTH, Bitstream FTTH o servizi analoghi) non può essere inferiore ad € 10,40 pari al prezzo indicato da TIM quale corrispettivo dei servizi di accesso alla Semi-GPON in *pay per use* per i non co-investitori a partire dal 2026 e che riflette l'assenza di rischio di quest'ultimi.

In altri termini, il prezzo che i non co-investitori dovranno corrispondere a TIM a titolo di canoni per l'accesso alla rete Semi-GPON dovrà riflettere il maggiore rischio sostenuto da Fastweb rispetto ai non co-investitori e, per l'effetto, mantenere gli incentivi di quest'ultima a partecipare al co-investimento.

D'altro canto, precludere a Fastweb la possibilità di collegare anche mediante i servizi attivi di TIM la rete secondaria acquistata da FiberCop avrebbe l'effetto di vanificare gli effetti pro-concorrenziali derivanti dall'adesione della scrivente al co-investimento. Allo stato, infatti, collegare la rete secondaria di FiberCop anche mediante i servizi attivi di TIM consente immediatamente a FW di competere anche sul mercato *wholesale* dei servizi di telecomunicazione su rete fissa a banda larga e ultra-larga. Diversamente, attendere il completamento dell'infrastruttura di rete primaria porrebbe Fastweb in una posizione di svantaggio competitivo nei confronti di TIM che, in un periodo cruciale per il posizionamento degli operatori nell'offerta di servizi a banda larga e ultra-larga, sarebbe messa nella condizione di accaparrarsi la gran parte della domanda contendibile sul mercato *wholesale*.

Alla luce di quanto sopra esposto, la previsione di una fase iniziale di investimento caratterizzata dal ricorso a servizi *wholesale* VULA H è senz'altro necessaria per non ostacolare la capacità competitiva di Fastweb nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio dei servizi su rete fissa a banda larga e ultra-larga.





In conclusione sul punto, si ritiene che la partecipazione al co-investimento non comporti alcun rischio che FW riduca gli investimenti in infrastrutture di tipo passivo a favore dell'utilizzo di servizi attivi. Anzi, la realizzazione della rete secondaria nell'ambito del progetto FiberCop favorirà il *roll out* della rete primaria di Fastweb, che, in assenza di rete secondaria, non avrebbe ragione di essere realizzata.

Ad ogni modo, al fine di superare la preoccupazione manifestata dall'Autorità nel Provvedimento di Avvio, Fastweb intende assumere degli impegni volti a limitare l'utilizzo dei servizi attivi per collegare la rete secondaria realizzata nell'ambito del Progetto FiberCop.

In particolare, Fastweb si impegna **a far sì che solo il corrispettivo pagato da FW per la fornitura degli accessi Semi-GPON alla rete secondaria - anche nell'eventualità in cui tali accessi siano acquistati in combinazione con componenti di servizi attivi - concorrerà al raggiungimento dei Minimi Garantiti previsti nel MSA.**

### **Impegno n. 3 – Realizzazione della rete primaria.**

L'Autorità ha contestato che il Progetto FiberCop avrebbe l'effetto anticoncorrenziale di ridurre gli incentivi ad investire in infrastrutture di tipo passivo, compresa la rete primaria, favorendo al contrario l'utilizzo di servizi attivi (VULA e Bitstream NGA) erogati da TIM.

Nel corso del procedimento, Fastweb ha evidenziato la volontà di rafforzare la propria posizione di operatore infrastrutturato precisando che tale scopo può essere realizzato solo se il prezzo praticato da TIM ai non co-investitori per la fornitura degli accessi Semi-GPON sarà tale da mantenere gli incentivi dei co-investitori e, dunque, di Fastweb a partecipare al co-investimento.

Si ribadisce che qualora il prezzo praticato da TIM ai non co-investitori per la fornitura degli accessi Semi-GPON - sia che siano acquistati ed utilizzati per sé sia che siano acquistati nell'ambito di servizi più articolati e complessi (ad es. Full GPON, VULA FTTH, Bitstream FTTH o servizi analoghi) fosse inferiore ad € 10,40 ossia al prezzo indicato da TIM quale corrispettivo dei servizi di accesso alla Semi-GPON in *pay per use* per i non co-investitori a partire dal 2026 e che riflette l'assenza di rischio di quest'ultimi, verrebbe meno l'incentivo che ha indotto Fastweb ad impegnarsi con un minimo garantito di acquisto.

Alla luce di quanto sopra, Fastweb, al fine di ulteriormente limitare l'utilizzo dei servizi attivi per collegare la rete secondaria realizzata nell'ambito del Progetto FiberCop, si impegna, **a partire**



**dal 2027, ad avere la disponibilità di infrastrutture di rete primaria per una copertura pari al [30%-80%] % della copertura potenziale di Fibercop nelle aree di interesse Fastweb, [REDACTED], sempre che i prezzi praticati da TIM ai non co-investitori per la fornitura degli accessi Semi-GPON, sia che siano acquistati ed utilizzati per sé sia che siano acquistati nell'ambito di servizi più articolati e complessi (ad es. Full GPON, VULA FTTH, Bitstream FTTH o servizi analoghi), siano tali da non disincentivare il co-investimento e quindi non inferiori a € 10,40, corrispondente al prezzo indicato da TIM quale corrispettivo dei servizi di accesso alla Semi-GPON in *pay per use* per i non co-investitori a partire dal 2026.**

\* \* \*

**IMPEGNO N. 4 – Facoltà di Fastweb di modificare di anno in anno i Minimi Garantiti in caso di sottostima. Aumento della soglia di tolleranza.**

Nell'atto di avvio del procedimento l'Autorità ha affermato che la struttura variabile delle tariffe, crescente al crescere delle quantità acquistate, disincentiverebbe Fastweb dalla vendita dei servizi ai clienti finali sia nel mercato all'ingrosso (§§ 45 e 46 del Provvedimento di Avvio) che in quello al dettaglio (§ 51 del Provvedimento di Avvio) in quanto, secondo l'Autorità, *“oltre una certa soglia, sarà sempre meno conveniente per FW acquistare gli input di rete necessari per l'erogazione di tali servizi”*.

La ricostruzione offerta dall'Autorità si fonda sull'errore di fondo di considerare l'accordo sottoscritto da Fastweb e FiberCop un mero accordo di approvvigionamento di *input* di rete all'ingrosso.

Lo si ribadisce, l'accordo in esame ha ad oggetto l'adesione di Fastweb ad un progetto di co-investimento volto alla realizzazione di una rete in fibra ottica di ultima generazione ed è in tale prospettiva che devono essere valutati l'operazione ed il sistema tariffario da essa previsto.

Sul punto, Fastweb evidenzia che, ad oggi, il MSA prevede che il corrispettivo per la fornitura di collegamenti alla rete secondaria in Semi-GPON FTTH si applicherà a ciascun collegamento acquistato da Fastweb con una tolleranza del [10-50]% in eccesso rispetto ai volumi sottesi ai Minimi Garantiti annui, quindi fino al [REDACTED]% del Minimo Garantito annuo.

Ai sensi dell'art. 5.2.2 del MSA, qualora nell'anno di riferimento Fastweb acquisti un numero di collegamenti superiore alla soglia di tolleranza per tali acquisti saranno applicati i



corrispettivi previsti per gli operatori che non aderiscono al co-investimento, fermo in ogni caso restando il diritto di Fastweb di acquistare servizi da operatori concorrenti a FiberCop.

La previsione di un livello massimo di tolleranza ha lo scopo di garantire l'effettiva condivisione del rischio, evitando fenomeni di sottostima dei minimi garantiti da parte dei co-investitori.

In altri termini, il diritto del co-investitore di accedere ai prezzi previsti dal co-investimento è limitato in funzione dell'impegno e, dunque, del rischio assunto da quest'ultimo. Un co-investitore che si impegna solo per la partecipazione minima non ha il diritto di servire tutti gli utenti finali in base ai termini dell'accordo di co-investimento, ma solo una quota di questi effettivamente corrispondente al rischio che il co-investitore stesso incorre con il suo attuale impegno.

Alla luce di quanto sopra, la previsione di una soglia di tolleranza oltre la quale il co-investitore è tenuto a pagare i prezzi previsti per gli operatori che non aderiscono al co-investimento è non solo legittima, ma anche necessaria per garantire l'effettiva condivisione del rischio, nel tempo, da parte dei co-investitori.

In ogni caso, successivamente al Provvedimento di Avvio, al fine di superare le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in relazione al sistema di prezzi degli accessi alla rete FiberCop, le Parti hanno deciso di inserire un correttivo al limite di acquisto di tali accessi ai prezzi del co-investimento.

In particolare, il MSA prevede che qualora Fastweb abbia sottostimato i volumi di accessi per l'anno di riferimento, quest'ultima, entro il 30 giugno di ogni anno, potrà incrementare i Minimi Garantiti previsti per uno o più anni successivi rispetto all'impegno assunto in fase di sottoscrizione del MSA (art. 5.2.3 del MSA).

La facoltà di incrementare, di anno in anno, i Minimi Garantiti – unitamente alla possibilità per Fastweb di acquistare servizi da operatori terzi - esclude il rischio che quest'ultima, ove necessitasse di un numero di linee superiore a quelle preventivate, sia indotta ad acquistare il VULA di TIM o a non acquistare affatto accessi in rete secondaria, per evitare di pagare il prezzo stabilito per gli operatori che non aderiscono al co-investimento.

Tale correttivo esclude, di conseguenza, l'ulteriore e connesso rischio concorrenziale ipotizzato dall'Autorità ed attinente all'asserita mancata convenienza per Fastweb di attivare nuovi clienti nei mercati *retail* e *wholesale*.



La previsione di una soglia di tolleranza non limita dunque il numero di utenti finali a cui i co-investitori possono rivolgersi perché questi ultimi continuano ad avere la possibilità di competere, incrementando annualmente i propri minimi garantiti in funzione delle rispettive necessità.

In aggiunta al correttivo previsto dall'art. 5.2.3, Fastweb si impegna a proporre a FiberCop una modifica del MSA (art. 5.2.2), nel senso di aumentare la soglia di tolleranza, attualmente fissata al ■ [10% - 60%], al ■ [20% - 70%].

Conseguentemente, qualora, la proposta di modifica dell'art. 5.2.2 del MSA sia accolta, i prezzi previsti per i non co-investitori si applicheranno a Fastweb per gli eventuali acquisti eccedenti la soglia del ■%

In ultimo, ci sia comunque consentito evidenziare che la presenza di un limite massimo di linee acquistabili al prezzo del co-investimento, lungi dal ridurre la concorrenza, è uno strumento idoneo a favorirne lo sviluppo in quanto, al superamento dei volumi stimati ed eventualmente, ma solo ove conveniente, della soglia di tolleranza sui medesimi, Fastweb sarà comunque sempre libera di acquistare i servizi necessari per il proprio *business* dal miglior offerente, che potrebbe essere un operatore terzo sul mercato *wholesale* diverso da FiberCop.

\* \* \*

**Alla luce delle considerazioni sopra esposte, Fastweb si impegna:**

- **a esercitare la facoltà di modifica dei Minimi Garantiti annui in linea con quanto previsto dall'art. 5.2.3 del MSA in caso di incremento della propria *customer base* e comunque avuto riguardo al complesso delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi all'ingrosso FTTH presenti sul mercato;**
- **a proporre a FiberCop la modifica dell'art. 5.2.2 del MSA, nel senso di aumentare la soglia di tolleranza dal ■ [10% - 60%] al ■ [20% - 70%].**

\* \* \*



**IMPEGNO N. 5 - Attività di attivazione e manutenzione dei propri clienti gestite da Fastweb.  
Aggiornamento delle banche dati relative allo stato di avanzamento della rete.**

Nel Provvedimento di Avvio, l'Autorità ha rilevato che l'insieme degli accordi sottoscritti tra le Parti comporterebbe la rinuncia di Fastweb allo sviluppo di una propria rete e al controllo della stessa (§§ 35 e 47 del Provvedimento di Avvio).

Sul punto, nel rinviare integralmente a quanto esposto sopra in merito al progetto di infrastrutturazione di Fastweb, si rileva che, al fine di superare la preoccupazione concorrenziale espressa da codesta Autorità, le parti hanno modificato i termini degli accordi definiti nella *Commitment Letter* affidando a Fastweb le attività di *delivery* ed *assurance* degli accessi in fibra attivati nell'ambito del progetto FiberCop.

In particolare, il MSA riserva a Fastweb le attività di attivazione (art. 2.2 del MSA) e manutenzione impulsiva (art. 6.2 del MSA) dei servizi di accesso FTTH forniti ai propri clienti.

Più nel dettaglio, per ciò che concerne la fornitura dei servizi di attivazione, l'art. 2.2 del MSA affida a Fastweb:

- (i) la realizzazione dei collegamenti verticali;
- (ii) la realizzazione di qualsiasi collegamento alle Semi GPON;
- (iii) la disattivazione degli accessi alla rete secondaria FTTH.

Quanto ai servizi di manutenzione, l'art. 6.2 del MSA ora affida a Fastweb la risoluzione dei guasti relativi ai servizi Semi GPON attivati direttamente da Fastweb sui suoi *splitter* nel CRO.

Fastweb eseguirà le attività di *delivery* ed *assurance* direttamente e/o avvalendosi di terzi soggetti subappaltatori preventivamente qualificati/certificati da TIM secondo i criteri di esternalizzazione di cui alla delibera AGCom 321/17/CONS (artt. 2.2.6 e 6.2.5 del MSA).

Il forte rilievo dal punto di vista concorrenziale della gestione diretta da parte dell'operatore delle attività di attivazione e manutenzione del cliente è noto a codesta Autorità che, in passato, ha accertato gli effetti restrittivi della concorrenza derivanti da una gestione illecita di tali attività da parte del titolare della rete (cfr. Provvedimento AGCM n. 24339 del 9 maggio 2013, A428 - *Wind-Fastweb/Condotte Telecom Italia*).

Al fine di rendere effettivo il controllo della rete da parte di Fastweb, il MSA prevede altresì stringenti obblighi a carico di FiberCop in ordine all'aggiornamento dei *database* relativi al *roll out* della rete.





In particolare, l'art. 2.1.4 del MSA prevede che FiberCop ha la piena responsabilità della realizzazione della rete oggetto del progetto FiberCop e si impegna per tutta la durata dell'accordo a garantire la disponibilità e la completezza delle banche dati e dei sistemi di IT, che includono l'inventario di rete necessario per l'informativa sulla copertura del servizio, per l'inoltro degli ordini e per l'esecuzione da parte di Fastweb delle attività di attivazione e manutenzione dei propri clienti.

Con riferimento alle informazioni presenti nelle banche dati di cui sopra, l'art. 3 dell'Allegato 2.2.2 al MSA prevede:

- che FiberCop garantirà che gli indirizzi rilasciati siano, di volta in volta, inseriti in tali banche dati;
- la facoltà di Fastweb di notificare eventuali discrepanze;
- il dovere di FiberCop di aggiornare le banche dati a seguito delle segnalazioni di Fastweb.

**Alla luce di quanto sopra esposto, Fastweb si impegna nei limiti di quanto previsto nel Master Service Agreement, a gestire le attività di *delivery* ed *assurance* in autonomia o mediante imprese terze incaricate dalla stessa Fastweb sempreché ostacoli tecnici non rendano economicamente conveniente per Fastweb rivolgersi al mercato per la fornitura di tali servizi.**

#### **IMPEGNO n. 6 – Adeguamento indice ISTAT**

Fastweb si impegna a modificare, su richiesta di FiberCop e con impegno specularmente a quelli offerti all'AGCM da Teemo e TIM nell'ambito del presente procedimento, l'art. 5.7 del MSA, concernente gli adeguamenti ISTAT, nei termini seguenti: *“Save with respect to fees set forth under regulations in force from time to time (which will be regulated in accordance therewith), FiberCop may request at any time and from time to time having due regard for market conditions by written notice to Fastweb that from 1 January 2030, the Fees which were payable by Fastweb for the year ending 31 December 2029 and calculated pursuant to this Clause 5 must be adjusted upwards for the Fees payable in the year ending 31 December 2030, at the rate of 100% of the percentage change in the consumer price index for blue-collar and white-collar households as verified by ISTAT in the preceding year and published in the Official Gazette; provided that (i) if the annual ISTAT adjustment is lower than [0.40% - 0.90%], the adjustment of the fees will, in any event, be equal to [0.40% - 0.90%], and (ii) if the annual ISTAT adjustment is higher than [1.50% - 3%], in no event the adjustment of the fees will be higher than [1.50% - 3%]. FiberCop may request at any*



*time and from time to time having due regard for market conditions by written notice to Fastweb that the same adjustment (based off the then prevailing Fees) as at 31 December each year must be made for each year thereafter”.*

In linea con i medesimi impegni presentati da Teemo e TIM nell’ambito del presente procedimento, il presente impegno di Fastweb diverrà efficace dal momento della notifica alle parti del provvedimento di approvazione degli Impegni.

#### **6) Durata degli impegni**

I presenti impegni resteranno applicabili sino al 31 dicembre 2031.

#### **7) Considerazioni circa l’idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria**

Pur convinta della piena legittimità del Progetto FiberCop e della legittimità della propria adesione allo stesso, Fastweb, in merito alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall’Autorità, ritiene che queste possano essere adeguatamente superate dalle misure proposte nel § 5, sì da consentire la conclusione del procedimento con una decisione di accoglimento degli impegni e senza l’accertamento di alcuna infrazione.

Le misure proposte, infatti, tendono, nel loro complesso, a rafforzare l’effetto pro-concorrenziale dell’accordo e ad aumentare ulteriormente l’entità dei benefici che da esso discendono sia per gli operatori terzi sia per i consumatori finali. Fastweb ritiene che esse siano suscettibili di attuazione piena e tempestiva, nonché facilmente verificabili e certamente idonee a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati nel Provvedimento di Avvio, che possono essere aggregati con riferimento a tre ordini di preoccupazioni concorrenziali:

- la possibilità che gli accordi sottoscritti nell’ambito del Progetto FiberCop possano ridurre la contendibilità della domanda nel mercato all’ingrosso;
- la possibilità che gli accordi sottoscritti nell’ambito del Progetto FiberCop possano disincentivare gli investimenti in infrastrutture di tipo passivo determinando, da un lato, l’utilizzo di servizi attivi forniti da TIM e, dall’altro, la riduzione della concorrenza nell’acquisizione di nuovi clienti sia sul mercato *wholesale* che su quello *retail*;
- la possibilità che gli accordi sottoscritti nell’ambito del Progetto FiberCop possano comportare la rinuncia da parte di Fastweb del controllo delle infrastrutture di rete.



In particolare:

L'**Impegno n. 1** è idoneo a fugare la prima delle preoccupazioni anticoncorrenziali sollevate da codesta Autorità in merito alla possibilità che la partecipazione di FW al Progetto FiberCop possa ridurre la contendibilità della domanda nel mercato all'ingrosso.

L'Impegno n. 1 prevede infatti l'estensione dell'ambito geografico del MSA alle aree grigie del Paese e la conseguente rimodulazione dei Minimi Garantiti annui previsti nella *Commitment Letter*.

Come visto, alla luce di tali modifiche, i Minimi Garantiti previsti dal MSA sottendono solamente il [30% -80%] della customer base di Fastweb, nelle aree oggetto di co-investimento.

Fastweb, dunque, al fine di fornire servizi di telecomunicazioni ai propri clienti *retail* e *wholesale*, potrà liberamente valutare la convenienza di utilizzare accessi FTTH raggiungibili tramite FiberCop oppure tramite OF o anche soluzioni FWA realizzate dalla stessa FW, o qualsiasi altra opportunità che l'evolvere della tecnologia possa offrire.

Questa integrazione dell'accordo è idonea a rafforzare la concorrenza nel mercato all'ingrosso dei servizi di accesso, essendo Fastweb libera di attivare il resto della clientela finale con i servizi forniti da altri operatori.

In conclusione sul tema, appare opportuno rilevare che gli accordi di adesione al Progetto FiberCop, nel prevedere minimi garantiti a favore di quest'ultima, non rivestono in alcun modo un carattere di peculiarità, ma rappresentano una prassi consolidata tra gli operatori attivi nel mercato delle telecomunicazioni funzionale a ridurre i rischi connessi alla realizzazione delle infrastrutture.

Gli **Impegni nn. 2, 3 e 4** sono idonei a superare le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità secondo cui il sistema tariffario previsto da FiberCop ridurrebbe gli incentivi ad investire in infrastrutture di tipo passivo, compresa la rete primaria, determinando il conseguente utilizzo di servizi attivi erogati da TIM (VULA e Bitstream NGA).

Nella specie, **l'Impegno n. 2** prevede che concorreranno al raggiungimento dei Minimi Garantiti solo i corrispettivi imputabili a servizi di accesso passivo alla rete secondaria con tecnologia Semi-GPON FTTH.

Con **l'Impegno n. 3** Fastweb si è impegnata ad acquisire la disponibilità di infrastrutture in rete primaria per collegare una parte significativa della rete secondaria realizzata nell'ambito del progetto FiberCop.



Con l'**Impegno n. 4** Fastweb:

- si impegna ad esercitare la facoltà di modifica dei Minimi Garantiti annui nel caso in cui abbia sottostimato i volumi di accessi per l'anno di riferimento;
- si impegna a proporre a FiberCop la modifica dell'art. 5.2.2 del MSA, nel senso di aumentare la soglia di tolleranza, attualmente fissata al ■■■ [10% - 60%], al ■■■ [20% - 70%].

La facoltà di incrementare, di anno in anno, i Minimi Garantiti, unitamente all'aumento della soglia di tolleranza – oltre che alla possibilità per Fastweb di acquistare servizi da operatori terzi - esclude il rischio, paventato nel Provvedimento di avvio, che quest'ultima, ove necessitasse di un numero di linee superiore a quelle preventivate, sia indotta ad acquistare il VULA di TIM o a non acquistare affatto accessi in rete secondaria, per evitare di pagare il prezzo stabilito per gli operatori che non aderiscono al co-investimento.

L'**Impegno n. 5** assicura nel complesso il controllo della rete da parte di Fastweb nella misura in cui assegna a quest'ultima la gestione delle attività di *delivery* ed *assurance*.

L'**Impegno n. 6**, renderà non più automatica ma facoltativa la possibilità per FiberCop di richiedere l'adeguamento ISTAT al 2030 fermo restando che detto adeguamento non potrà comunque eccedere il ■■■ [1.50% - 3%] anche qualora l'indice ISTAT dovesse registrare aumenti superiori

\* \* \*

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, lo scenario delineato dal MSA, nella versione integrata dagli impegni in esame, si presenta evidentemente migliore rispetto allo scenario controfattuale in cui Fastweb non aderisca al progetto FiberCop.

Più specificamente, si rileva che lo scenario nel quale Fastweb dispone di una rete diffusa su gran parte del territorio nazionale su cui è in grado di esercitare un controllo, è certamente da considerarsi preferibile, sotto il profilo concorrenziale, rispetto ad uno scenario nel quale Fastweb si limita a formulare una domanda di servizi *wholesale*.

Un accordo che garantisca una maggiore concorrenza infrastrutturale, rispetto allo scenario controfattuale, non può dunque che essere considerato pro-competitivo, anche se questo inevitabilmente comporta la riduzione della domanda dei servizi *wholesale* offerti da altri operatori.

In ogni caso, nel § 5 Fastweb ha evidenziato che la riduzione della domanda di servizi *wholesale* di altri operatori è strettamente limitata a quanto necessario a garantire la sostenibilità



economico-finanziaria dell'investimento nella costruzione della nuova infrastruttura ed interessa solamente il ■■■ [30% -80%] della clientela Fastweb.

Si confida, pertanto, che l'Autorità vorrà (i) riconoscere la natura pro-concorrenziale dell'adesione di Fastweb al Progetto FiberCop, (ii) valutare gli impegni presentati come idonei a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati nel Provvedimento di Avvio di istruttoria, e pertanto (iii) rendere gli impegni medesimi obbligatori e definitivi senza accertamento di infrazione.

In conclusione, si ribadisce che le misure offerte non costituiscono in alcun modo riconoscimento o ammissione di responsabilità rispetto ad alcuna delle condotte oggetto di contestazione nel Provvedimento di Avvio.

Si confida, pertanto, che l'Autorità vorrà valutare gli impegni così come sopra modificati ed integrati come idonei a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati nel Provvedimento di Avvio, e pertanto rendere gli impegni medesimi obbligatori e definitivi senza accertamento di infrazione.

Cordiali saluti,

Carola Lulli

Antitrust, Operators Relations & Litigations Officer



Lulli Carola  
06.08.2021  
22:01:39  
GMT+02:00



**I850 - ACCORDI FIBERCOP**

*Allegato 3 al provvedimento n. 29807*

## **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

Direzione Generale per la Concorrenza  
Direzione Comunicazioni  
Piazza G. Verdi, 6/a  
00198, Roma

c.a.: Dott. Giuseppe Galasso – Direttore della direzione Comunicazioni  
Dott. Luigi Di Gaetano – responsabile del procedimento  
via PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Milano-Roma, 6 agosto 2021

Gentile Dott. Di Gaetano,

### **Proc. I850 – Accordi Fibercop – Comunicazione dell’adesione di KKR e Teemo Bidco ai formulari di impegni presentati da TIM e da FiberCop e formulazione di impegni autonomi**

in nome e nell’interesse di KKR & Co. Inc (“**KKR**”) e di Teemo Bidco S.à. r.l (“**Teemo**” e, insieme a KKR, le “**Società**”), formalizziamo la volontà delle Società di aderire al complesso degli impegni depositati da TIM S.p.A. (“**TIM**”) e da FiberCop S.p.A. (“**Fibercop**”), per la durata e secondo le condizioni in essi indicate, nonché di presentare specifici impegni autonomi, come di seguito indicato.

Più specificamente, le Società prestano innanzitutto, per quanto occorrer possa, adesione ai seguenti impegni presentati da TIM:

- Impegno n. 1: *Impegno ad assicurare tempi certi di realizzazione della rete Fibercop e di effettiva disponibilità della stessa a fini di commercializzazione;*
- Impegno n. 2: *Impegno ad agevolare la costruzione della rete primaria da parte dei co-investitori nei Comuni nei quali non è presente la rete in fibra di Flash Fiber (“lease and buy”);*
- Impegno n. 3: *Impegno ad offrire uno sconto sulle fibre aggiuntive per la realizzazione della fibra in rete primaria nei 29 Comuni Flash Fiber;*
- Impegno n. 4: *Impegno a consentire agli operatori non co-investitori l’accesso al servizio passivo di Semi-GPON in pay per use dal 2026;*
- Impegno n. 6: *Impegno ad aumentare la soglia di flessibilità in eccesso per l’applicazione del prezzo previsto in relazione al minimo garantito;*

# CHIOMENTI

- Impegno n. 7: *Impegno a concedere ai co-investitori la facoltà di installare una propria terminazione di rete ottica presso la sede del cliente finale;*
- Impegno n. 8: *Impegno a chiarire nelle comunicazioni pubblicitarie e commerciali relative alle proprie offerte di servizi retail su rete FTTH che i consumatori rimangono liberi di installare modem non forniti da TIM per le connessioni ad internet;*
- Impegno n. 9: *Impegno a restringere il perimetro dell'offerta di TIM ai soli servizi passivi;*
- Impegno n. 10: *Impegno a consentire ai co-investitori di gestire in maniera autonoma le attività di attivazione del cliente finale (delivery) e assistenza tecnica (assurance) con riguardo agli accessi in fibra;*
- Impegno n. 13: *Impegno a negoziare con Tiscali un nuovo contratto per la razionalizzazione della rete Tiscali svincolato dal co-investimento nella rete di TIM, in sostituzione di quello stipulato dalle parti nel novembre 2020.*

Le Società prestano inoltre, sempre per quanto occorrer possa, adesione ai seguenti impegni presentati da FiberCop:

- Impegno n. 1: *Impegno ad adottare misure volte a garantire la segregazione delle informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale*
- Impegno n. 2: *Impegno ad adottare misure di compliance antitrust.*

Le Società, infine, propongono autonomamente i seguenti impegni, speculari ad analoghi impegni presentati da TIM e Fastweb:

- *Impegno a compiere tutti gli atti necessari affinché Fibercop offra al co-investitore che acquisisce servizi di accesso al CRO con la modalità IRU a 20 anni, in alternativa all'attuale profilo di IRU che consente di collegare fino a 64 clienti, un altro profilo entry level (Impegno n. 5 TIM);*
- *Impegno a compiere tutti gli atti necessari affinché Fibercop proponga a Fastweb la revisione del Fastweb Service Agreement (§ 5.2.2) conseguente all'impegno n. 6 presentato da TIM (Impegno n. 6, seconda parte, TIM);*
- *Impegno a costituire, assieme a rappresentanti di Fibercop e dei co-investitori, un Comitato tecnico dei co-investitori (Impegno n. 11 TIM);*

## CHIOMENTI

- *Impegno a compiere tutti gli atti necessari affinché: (i) Fibercop adotti misure idonee ad impedire il trasferimento tra i suoi azionisti di qualsiasi informazione commercialmente sensibile; e (ii) il suo c.d.a. si doti di un manuale di antitrust compliance (Impegno n. 12 TIM); le Società si impegnano altresì specificamente ad assicurare che Teemo Bidco non riveli in alcun caso a terzi, siano essi azionisti di FiberCop od operatori di mercato, qualsiasi informazione strategica e/o commercialmente sensibile relativa al Progetto FiberCop, cui abbia avuto accesso nell'esercizio delle proprie prerogative di investitore finanziario in Fibercop;*
- *Impegno a modificare l'articolo 4.7. del Tim Service Agreement ("ISTAT Adjustments") secondo la formulazione riportata negli impegni di TIM (Impegno n. 14 TIM);*
- *Impegno a modificare l'art. 5.7 del Master Service Agreement tra FiberCop e Fastweb, riguardante l'indicizzazione ISTAT dei corrispettivi dei servizi FiberCop, secondo la formulazione riportata negli impegni di Fastweb (Impegno n. 6 Fastweb).*

Ad avviso delle Società, il complesso degli impegni in questione è idoneo a risolvere tutte le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'Autorità nella decisione di avvio del procedimento.

Si auspica pertanto che l'Autorità proceda all'esame degli impegni proposti, li valuti non infondati a risolvere le preoccupazioni concorrenziali sottese al provvedimento di avvio e ne disponga la pubblicazione sul Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario.

Cordiali saluti,



**Prof. Avv. Cristoforo Osti / Avv. Patrick Actis Perinetto**

**I850 - ACCORDI FIBERCOP**

*Allegato 4 al provvedimento n. 29807*



Roma, 05 agosto 2021  
Prot. N. 0398|05/08/2021|U|FC

Spett.le  
Autorità Garante della  
Concorrenza e del Mercato

Direzione Generale per la  
Concorrenza  
Direzione Comunicazioni

Piazza G. Verdi 6/A  
00198 Roma

Inviata tramite posta elettronica  
certificata:

protocollo.agcm@pec.agcm.it  
c.a.

Dott. Giuseppe Galasso,  
Responsabile della Direzione  
Dott. Luigi Di Gaetano,  
Responsabile del Procedimento

**RISERVATO/CONFIDENZIALE**

**Oggetto: Procedimento I850 – ACCORDI FIBERCOPI**

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-TER DELLA LEGGE N. 287/1990**

**Premessa.**

Con provvedimento del 15 dicembre 2020 (il “**Provvedimento**”), codesta Autorità garante della concorrenza e del mercato (l’“**Autorità**” o “**AGCM**”) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (“**TIM**”), KKR & Co. Inc. (“**KKR**”), Teemo Bidco S. à r.l. (“**Teemo**”), FiberCop S.p.A. (“**FiberCop**” o la “**Società**”), Fastweb S.p.A. (“**Fastweb**”) e Tiscali Italia S.p.A. (“**Tiscali**”); congiuntamente TIM, KKR, Teemo, FiberCop, Fastweb e Tiscali (le “**Parti**”), ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, al fine di accertare un’asserita violazione dell’art. 101 TFUE.

L’impresa comune FiberCop costituisce il veicolo per realizzare il coinvestimento per la realizzazione di una nuova infrastruttura ad altissima capacità in fibra ottica punto-punto in rete di accesso secondaria in 1.610 comuni italiani (la “**Rete FiberCop**”), oggetto dell’offerta sottoposta da TIM all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“**AGCom**”) il 29 gennaio **FiberCop**

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano (MI)  
Sede operativa: Via del Cottolengo, 61 - 00165 Roma (RM)  
Casella PEC: fibercopspa@timpec.it

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro  
delle Imprese di MI MB LO :11459900962  
REA Milano. 2604085  
Capitale Sociale € 50.000,00 interamente versato

2021 (l'“**Offerta di TIM**”), ai sensi dell'art. 76 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, n. 2018/1972).

In particolare, lo scopo di FiberCop è di dare un impulso decisivo per sviluppare rapidamente in Italia una rete a banda ultra larga attraverso l'impiego di tecnologie ottiche con architettura GPON-*fiber to the home* (“**FTTH**”), entro il 2025.

Il Provvedimento, pur riconoscendo che l'obiettivo che si pone FiberCop di stimolare gli investimenti per l'ammodernamento della rete fissa di telecomunicazioni al fine di favorire la transizione alle reti di telecomunicazione ad alta capacità in fibra è altamente apprezzabile, individua alcuni specifici elementi che potrebbero presentare criticità dal punto di vista concorrenziale.

L'Autorità esprime la preoccupazione che gli accordi attraverso i quali si è proceduto alla costituzione di FiberCop e i contratti parallelamente sottoscritti tra le Parti “*siano suscettibili di realizzare un'intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività commerciali ed una riduzione degli investimenti [delle Parti] in violazione dell'articolo 101 del TFUE*”.

Tra i contratti parallelamente sottoscritti tra le Parti, nel Provvedimento “*si evidenziano: (i) i contratti di cessione reciproca di diritti IRU tra TIM e FiberCop; (ii) il contratto di servizio tra FiberCop e TIM per la costruzione e manutenzione della rete; (iii) i contratti di trasferimento delle quote di Flash Fiber tra TIM, Fastweb e FiberCop; (iv) il Memorandum of Understanding (MoU) tra FiberCop e Fastweb*” e (v) il “*Memorandum of Understanding (MoU) [tra TIM e Tiscali] relativo all'accesso alla rete di TIM, il quale sarebbe funzionale al coinvestimento in FiberCop*” (gli “**Accordi FiberCop**”).

Nel Provvedimento, l'Autorità ha individuato possibili criticità concorrenziali derivanti dagli Accordi FiberCop nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga e nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra larga.

Ad avviso dell'Autorità, i rischi concorrenziali sollevati dagli Accordi FiberCop consisterebbero, con riferimento al mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga:

(i) nella riduzione della contendibilità della domanda, in virtù: “*di minimi garantiti in favore di TIM-FiberCop estremamente elevati, che appaiono riguardare la gran parte, se non la totalità, delle linee richieste da Fastweb e Tiscali, nonché di clausole di preferenza del fornitore in favore di FiberCop*”;

(ii) “*nella riduzione degli incentivi ad investire su infrastrutture in fibra (privilegiando l'acquisizione di servizi attivi quali il VULA ed il Bitstream NGA, o l'utilizzo di tecnologie sub-ottimali, quali il G.Fast)*”. Secondo il Provvedimento, tale asserita riduzione degli incentivi ad investire in infrastrutture di tipo passivo, per favorire i servizi attivi erogati da TIM, discenderebbe dalla già menzionata “*struttura tariffaria di tipo variabile (basata sulle linee utilizzate), che cresce al crescere delle quantità, e [dal]la circostanza che lo sconto riservato all'accesso alle linee di FiberCop viene riconosciuto anche per i servizi attivi acquistati da TIM, con la conseguenza che*

*“i medesimi benefici in termini economici (sconto di FiberCop) saranno garantiti anche senza infrastrutturazione”;*

*(iii) “nella riduzione della concorrenza nell’erogazione di servizi attivi (VULA e Bitstream NGA)” da parte di Fastweb in particolare, “per effetto della struttura variabile (e crescente al crescere delle quantità) delle tariffe di accesso alla fibra secondaria di FiberCop, nonché nella sottrazione al controllo di Fastweb delle decisioni di infrastrutturazione di Flash Fiber”. Fastweb potrebbe, infatti, essere disincentivata dall’offrire servizi attivi ad altri operatori “in quanto, oltre una certa soglia, sarà sempre meno conveniente per Fastweb acquistare gli input di rete necessari per l’erogazione di tali servizi”. Inoltre, quanto ai paventati effetti di coordinamento tra TIM e Fastweb, l’Autorità nota che, “con il conferimento della partecipazione in Flash Fiber, Fastweb appare rinunciare allo sviluppo di una propria rete indipendente all’ingrosso” e che “sarà mantenuto oltre il 2035, data in cui Flash Fiber sarebbe stata sciolta, un legame strutturale tra TIM e Fastweb che potrebbe generare uno scambio di informazioni ed un coordinamento tra le due società nei mercati al dettaglio e all’ingrosso”.*

Con riferimento al mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga, l’Autorità osserva che *“talune previsioni contrattuali”* – e precisamente la *“struttura dei prezzi di accesso a FiberCop che risulta essere variabile e che comporta un peggioramento oltre una certa soglia di linee attive[, divergendo così] da quanto solitamente riscontrabile nei contratti all’ingrosso in cui sono presenti sconti quantità”*, nonché *“gli effetti di incentivazione all’utilizzo di linee attive”* – *“potrebbero disincentivare la concorrenza per l’acquisizione di nuovi clienti, nonché una concorrenza dinamica basata sul miglioramento e l’innovazione dei servizi erogati”*.

\*\*\*

Nel corso del procedimento, FiberCop e le altre Parti hanno già esposto le ragioni per cui le preoccupazioni espresse nel Provvedimento, così come i rilievi successivamente formulati dagli Uffici dell’Autorità, sono da ritenersi del tutto infondati, in fatto ed in diritto.

Fermo quanto sopra, al fine di consentire una rapida e positiva conclusione del procedimento, in ossequio al principio di economia procedimentale e senza pregiudizio delle posizioni già espresse in merito alla piena legittimità delle condotte oggetto di istruttoria, FiberCop ritiene opportuno formulare un *set* di impegni, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/1990, idoneo a rimuovere in radice i possibili profili anticoncorrenziali ipotizzati dall’Autorità.

Gli impegni di cui al presente Formulario sono presentati autonomamente da FiberCop, per i profili attinenti alla propria sfera di competenza e attività, e si sommano alle misure che la Società sarà chiamata ad implementare in virtù degli impegni presentati dai suoi azionisti, cui in questa sede si fa integrale rinvio.

Gli impegni di FiberCop riguardano l’adozione di misure organizzative interne volte ad assicurare la *compliance antitrust* ed in particolare la segregazione delle informazioni rilevanti da un punto di vista concorrenziale, da essa detenute in virtù della propria attività.

Si ritiene che la presentazione di autonomi ed ulteriori impegni da parte di FiberCop, nel contesto generale delle misure proposte dalle altre Parti ed in particolare dagli azionisti della Società, debba essere positivamente valutata dall’Autorità, sia dal punto di vista oggettivo, dell’idoneità delle misure proposte a superare determinate preoccupazioni concorrenziali ipotizzate nel

Provvedimento, sia dal punto di vista soggettivo, dello spirito di collaborazione e dell'atteggiamento proattivo della Società nell'individuare soluzioni che consentano la prosecuzione del progetto – suscettibile, come riconosciuto dalla stessa Autorità, di avere effetti altamente apprezzabili - nella piena compatibilità con la normativa *antitrust*.

Resta inteso che la presentazione degli impegni non implica in alcun modo accettazione e/o comunque qualsiasi forma di acquiescenza da parte di FiberCop nei confronti dell'ipotesi di violazione della normativa *antitrust* configurata, in via del tutto preliminare, in sede di avvio dell'istruttoria.

\*\*\*

### **Numero del Procedimento**

I850 – ACCORDI FIBERCOP

### **Parti del procedimento**

Telecom Italia S.p.A., KKR & Co. Inc., Teemo Bidco S. à r.l., FiberCop S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A.

### **Fattispecie contestata**

Nel Provvedimento, l'Autorità ha ipotizzato che gli accordi attraverso i quali si è proceduto alla costituzione dell'impresa comune FiberCop S.p.A., nonché i contratti parallelamente sottoscritti tra le Parti, siano suscettibili di realizzare un'intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività commerciali ed una riduzione degli investimenti da parte di TIM, Fastweb, FiberCop, Tiscali, Teemo e KKR in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

### **Mercati interessati**

Nel Provvedimento, l'Autorità ha individuato i seguenti mercati rilevanti: mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; e mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

### **Descrizione degli impegni proposti**

#### **1. Impegno ad adottare misure volte a garantire la segregazione delle informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale**

FiberCop si impegna ad adottare processi idonei ad escludere il trasferimento, tra FiberCop, le società azioniste e gli altri operatori, di qualsiasi informazione commercialmente sensibile di cui essa sia venuta a conoscenza per l'esecuzione degli accordi concernenti il Progetto FiberCop, fatto salvo il diritto di Teemo Bidco, in quanto azionista puramente finanziario di FiberCop, di avere

accesso a tutte le informazioni, anche se commercialmente sensibili, necessarie alla tutela del proprio investimento finanziario.

A tal fine, FiberCop adotterà adeguate misure *ad hoc*, nonché norme comportamentali, che garantiscano la segregazione dei dati tra la società e i propri azionisti.

In particolare, FiberCop s’impegna a dotarsi di sistemi informativi separati da quelli di TIM, che gestiranno in maniera autonoma tutti i principali processi della società, quali: archivi di rete, gestione degli ordini, attivazione del servizio, manutenzione, fatturazione, analisi di mercato e domanda. La conclusione del processo di completa separazione dei sistemi informativi di FiberCop è prevista entro il 30 giugno 2022, fermo restando che, già dall’entrata in vigore del presente impegno, sarà in ogni caso garantita la separazione logica delle informazioni, che saranno sempre accessibili ai soli soggetti autorizzati, nella misura strettamente necessaria, secondo un modello che disciplina le configurazioni dei profili di accesso ai soli dati di rispettiva competenza, e dei relativi privilegi in funzione del ruolo di chi accede e delle informazioni oggetto di trattamento (c.d. “Matrice profili e ruoli”).

Il rispetto delle misure assunte con il presente impegno verrà garantito *dall’Antitrust & Compliance Officer* della Società.

FiberCop s’impegna, inoltre, a far certificare il rispetto delle predette misure di segregazione nell’ambito delle relazioni di ottemperanza da trasmettere periodicamente all’Autorità, nonché, in caso di loro eventuale violazione, a indicare tutti i rimedi posti in essere dalla Società in conformità all’impegno proposto.

\*\*\*

#### Considerazioni circa l’idoneità dell’impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria

Con il presente impegno, così come con l’impegno 2 (vedasi sotto), FiberCop propone un contributo del tutto autonomo e addizionale rispetto agli impegni degli azionisti, ai fini del superamento delle preoccupazioni concorrenziali espresse nel Provvedimento.

Con il presente impegno, FiberCop interviene in particolare sul piano della predisposizione e implementazione di barriere informative e della segregazione delle informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale.

Tale misura, ferme restando le previsioni in materia contenute negli accordi tra gli azionisti, appare in particolare funzionale a rispondere alla preoccupazione dell’Autorità, relativa ad un possibile scambio di informazioni ed un possibile coordinamento tra TIM e Fastweb nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, anche in considerazione dal mantenimento di un legame strutturale tra TIM e Fastweb oltre il 2035, anno di previsto scioglimento di Flash Fiber.

## **2. Impegno ad adottare misure di *compliance antitrust***



Il Consiglio di Amministrazione di FiberCop, al fine di garantire la piena conformità alla normativa *antitrust* (compresa, nello specifico, la corretta attuazione delle misure volte a garantire la segregazione delle informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale, di cui all'impegno 1) adotterà un modello di *compliance antitrust* (il "**Modello di compliance**") allineato al contenuto delle "Linee Guida di Compliance Antitrust" adottate da codesta Autorità il 5 aprile 2018, che diverrà pienamente operativo entro la fine del 2021.

Il Modello di *compliance* prevedrà, tra l'altro, l'elaborazione e la revisione periodica di un manuale di *antitrust compliance* che definisca le misure e le norme comportamentali che dovranno essere messe in atto dalla Società e dai suoi amministratori e dipendenti.

In particolare, tale manuale, per evitare la circolazione e la diffusione non autorizzata tra i soci di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale dei soci o dei terzi, conterrà la disciplina dettagliata delle misure di segregazione delle informazioni operative aziendali e commerciali rispetto ai soci e agli altri operatori.

In caso di violazione delle regole sancite nel manuale, ai dipendenti inadempienti saranno applicate sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità della condotta riscontrata. In ogni caso, il manuale di *antitrust compliance* prevedrà una procedura di segnalazione anonima delle violazioni in esso contemplate (*whistleblowing*).

Nel Modello di *compliance* rientrerà, inoltre, la predisposizione di documenti aggiuntivi, quali procedure operative e linee guida per la negoziazione dei contratti con i soci di FiberCop e gli altri operatori, nonché di un piano di comunicazione e formazione rivolto al personale di FiberCop e al suo *management*.

\*\*\*

*Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria*

Come detto, gli impegni 1 e 2 sono volti a proporre un contributo del tutto autonomo e addizionale rispetto agli impegni degli azionisti, ai fini del superamento delle preoccupazioni concorrenziali espresse nel Provvedimento.

Con il presente impegno, FiberCop si impegna ad adottare misure per far sì che la propria complessiva attività, inclusa l'interazione con i soci (e tra questi all'interno di FiberCop) sia conforme ai principi della *compliance antitrust*, nel solco delle *best practices* nazionali ed europee.

\*\*\*

FiberCop ritiene che le misure sopra descritte, considerate singolarmente e nel complesso degli impegni proposti dagli azionisti della Società, cui si rinvia integralmente, siano pienamente idonee a far venire meno i possibili profili di criticità concorrenziale ipotizzati nel Provvedimento.

FiberCop chiede dunque che gli impegni da essa proposti siano resi vincolanti, e che l'Autorità concluda il procedimento senza l'accertamento di alcuna possibile infrazione della normativa *antitrust*.

Distinti saluti

Per FiberCop S.p.A.



(Amministratore Delegato)

Firmato digitalmente da:  
CARLO FILANGIERI  
Amministratore Delegato  
FiberCop S.p.A.  
Firmato il 05/08/2021 13:26  
Seriale Certificato: 446445  
Valido dal 09/03/2021 al 08/03/2024  
TI Trust Technologies CA

**I850 - ACCORDI FIBERCOP**

*Allegato 5 al provvedimento n. 29807*

**Allegato 2****FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI  
DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90****Versione non confidenziale****1. Numero del Procedimento**

I850 – *Accordi Fibercop*

**2. Parte del Procedimento**

Tiscali Italia S.p.A. (di seguito, anche “Tiscali” o la “Società”)

**3. Fattispecie contestate**

Con provvedimento n. 28488 del 15 dicembre 2020 (nel prosieguo, il “Provvedimento di avvio”) codesta Autorità ha avviato nei confronti di Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à.r.l., FiberCop S.p.A., KKR & Co Inc. e Tiscali Italia S.p.A. un’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per accertare l’asserita violazione dell’art. 101 TFUE da parte delle predette società.

Secondo quanto prospettato nel Provvedimento di avvio, gli accordi attraverso i quali si è proceduto alla costituzione dell’impresa comune FiberCop S.p.A., nonché i contratti parallelamente sottoscritti tra le parti sarebbero “*suscettibili di realizzare un’intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività commerciali ed una riduzione degli investimenti da parte di Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Teemo Bidco S.à.r.l. e KKR & Co Inc.*”, con ciò integrando una possibile violazione dell’art. 101 TFUE.

In particolare, per quanto strettamente attiene alla scrivente Società, la cui posizione – è bene ribadirlo – risulta nettamente distinta rispetto a quella delle altre menzionate società, direttamente coinvolte – a differenza di Tiscali – nel progetto FiberCop, codesta Autorità ha ipotizzato con particolare riferimento “*al contratto stipulato tra TIM e Tiscali*” la presenza “*a fronte di un prezzo vantaggioso, di un obiettivo di dismissione della rete infrastrutturale di Tiscali, con la conseguente erogazione da parte di TIM di servizi attivi a livello centrale (bitstream) per un numero di linee estremamente elevato, che si ritiene atta a soddisfare l’intera domanda di Tiscali*” (§ 27).

Dal che l’Autorità ha espresso preoccupazioni con riferimento alla presunta riduzione della contendibilità della domanda nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, per la presenza “*di minimi garantiti in favore di TIM-FiberCop estremamente elevati, che appaiono riguardare la gran parte, se non la totalità delle linee richieste*” da Tiscali (§ 34): più nello specifico, a parere di codesta Autorità le predette preoccupazioni sarebbero ravvisabili nell’incidenza negativa “*sulla*

*contestabilità dei clienti a discapito di concorrenti alternativi a TIM-FiberCop che stanno sviluppando (e hanno sviluppato) la propria rete di telecomunicazione” (ibidem), non essendo – sempre secondo l’ipotesi accusatoria – gli effetti negativi adeguatamente “controbilanciati da guadagni di efficienza” (§ 35).*

#### **4. Mercati interessati**

Nel Provvedimento di avvio (§§ 14-19), codesta Autorità ha individuato quali mercati rilevanti ai fini del presente procedimento: (i) il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; e (ii) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

Ad ogni modo, dal tenore letterale di tale provvedimento le contestazioni mosse a carico di Tiscali parrebbero interessare il solo mercato all’ingrosso di cui al precedente punto (i).

#### **5. Descrizione degli impegni proposti**

A fronte degli addebiti formulati da codesta Autorità, Tiscali intende preliminarmente contestare le premesse, in fatto e in diritto, poste alla base del procedimento per i profili che riguardano la Società, ribadendo la ferma convinzione che le proprie condotte siano ben lungi dall’essere caratterizzate da qualsivoglia oggetto o effetto restrittivo.

Ciò nondimeno, senza che questo possa in alcun modo essere interpretato come prestazione di acquiescenza rispetto alle ipotesi di violazione formulate da codesta Autorità, né ammissione di responsabilità o riconoscimento, neppure tacito, di inosservanza della normativa *antitrust*, circostanza ancora una volta recisamente negata, Tiscali intende eliminare comunque ogni supposta criticità alla base del presente procedimento, proponendo – ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-ter della legge n. 287/90 e nei termini ed alle condizioni di seguito indicati – le misure rimediali meglio precisate nel prosieguo.

La presente proposta scaturisce, pertanto, dallo spirito di fattiva collaborazione che la scrivente Società intende assicurare a codesta Autorità, al fine di favorire le esigenze di speditezza ed economia procedimentale e, dunque, di consentire una rapida conclusione dell’istruttoria in corso, con conseguente risparmio di risorse pubbliche e private.

#### **Impegno n. 1: formale risoluzione del contratto di co-investimento e impegno a non eccedere determinate soglie di minimi garantiti, in caso di futura adesione alla nuova offerta di co-investimento di TIM**

Al fine di elidere in radice gli asseriti rischi competitivi e chiudere il presente procedimento senza l’accertamento di alcuna infrazione nei propri confronti, Tiscali si

impegna in primo luogo a risolvere formalmente – a partire dalla data di eventuale accettazione degli impegni e concordemente con TIM – il contratto di co-investimento sottoscritto da TIM e Tiscali nel quale sono contenuti i minimi garantiti oggetto di doglianza da parte di codesta Autorità.

Tale impegno alla risoluzione rappresenta un'ulteriore, decisiva ed inequivocabile conferma dell'inefficacia del contratto di co-investimento, la quale a ben vedere trova già fondamento nel mancato avveramento della condizione sospensiva allo stesso apposta, in base alla quale *“l'efficacia del presente Accordo sarà condizionata sospensivamente (...) all'esito positivo del procedimento dinanzi all'AGCom in merito al presente coinvestimento, ai sensi dell'art. 76 del nuovo CCEE, senza modifiche, impegni o vincoli per TIM rispetto al progetto di coinvestimento presentato, entro il 31.12.2021”* (enfasi aggiunta).

Orbene, il mancato avveramento della predetta condizione sospensiva è già nei fatti, posto che il coinvestimento alla base del contratto in discorso è stato (già definitivamente) superato dalla pubblicazione da parte di TIM dell'offerta di co-investimento del 29 gennaio 2021, sulla quale (e solo sulla quale) è stato disposto – come noto – l'avvio del procedimento istruttorio da parte dell'AGCOM, con delibera n. 110/21/CONS, volto a verificare la conformità della nuova offerta di coinvestimento oggetto della proposta di impegni da parte di TIM ai criteri di cui all'articolo 76, comma 1, lett. a) - e), del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. In altre parole, l'Autorità di regolazione non esprimerà il proprio giudizio sul co-investimento che ha dato origine al contratto oggetto di indagine da parte di codesta Autorità, con l'effetto che la su indicata condizione sospensiva non avrà con certezza modo di avverarsi.

Ad ogni buon conto, al riparo da qualsivoglia considerazione di carattere interpretativo circa la portata della disposizione in discorso e dunque dell'intero impianto contrattuale, l'impegno alla formale risoluzione del contratto di co-investimento elimina in maniera netta ed incontrovertibile ogni possibilità che quanto ivi disposto possa avere in alcun modo efficacia.

Si tratta, a ben vedere, della misura più efficace possibile per paralizzare gli effetti del contratto di co-investimento *de quo* ed escluderne così ogni asserita implicazione anticoncorrenziale.

Non solo. L'impegno alla formale risoluzione del contratto di co-investimento viene altresì completato da un'ulteriore misura in ottica prospettiva che Tiscali del pari si impegna a porre in essere con l'auspicato accoglimento del complessivo *set* offerto con il presente formulario: entrando nel dettaglio, la scrivente Società si impegna a non vincolarsi *pro futuro*, attraverso forme o modalità diverse dal contratto di co-investimento alla base dell'indagine istruttoria di codesta Autorità, all'osservanza di obiettivi in termini di numero minimo garantito di attivazioni in modalità *ultrabroadband* della stessa portata – in termini di consistenza – di quelli indicati nel predetto contratto.

A tal fine Tiscali, ove dovesse ritenere in futuro di aderire alla nuova offerta di co-investimento di TIM, si impegna a non sottoscrivere minimi garantiti superiori ad un quantitativo di [200.000-400.000] linee *ultrabroadband* in consistenza al momento della scadenza del termine decennale di durata del contratto di co-investimento



eventualmente sottoscritto da Tiscali (salve le considerazioni sulla durata di cui si dirà *infra*, alla voce “Periodo di validità”).

Valga qui osservare come, in termini quantitativi, tali minimi garantiti risulterebbero significativamente inferiori rispetto a quelli contenuti nel contratto di co-investimento oggetto di indagine da parte di codesta Autorità: in quest’ultimo, infatti, era previsto un valore di consistenze minime al decimo anno di operatività pari a [300.000-500.000] linee, il quale – come detto – con l’implementazione della misura in discorso verrebbe ridotto a [200.000-400.000] linee, comportando una riduzione percentuale del [15-20] %.

Non v’è dubbio, dunque, che il presente impegno avrebbe l’effetto di ampliare ulteriormente (e in maniera consistente) la base clienti della Società contendibile dagli operatori attivi nel mercato *wholesale*.

A questo fine si consideri anche che, mentre il contratto di co-investimento sottoscritto da Tiscali nel novembre 2020 aveva ad oggetto servizi di accesso in fibra attivi, la più recente proposta di co-investimento di TIM, attualmente al vaglio di AGCOM, prevede solo la fornitura di servizi in fibra passivi. Pertanto, l’eventuale futura adesione di Tiscali a tale offerta lascerebbe assolutamente contendibile tutta la domanda di Tiscali di servizi attivi nel mercato *wholesale*, che la scrivente Società potrà decidere in futuro di acquistare liberamente da TIM così come da altri operatori presenti nel mercato *wholesale*, (ed in particolare gli operatori presenti nei CRO <sup>2</sup> delle aree selezionate) senza vincoli di alcun tipo. L’effetto di tale impegno sarebbe dunque una sicura maggiore contendibilità e concorrenza a livello *wholesale*.

Inoltre, si consideri altresì come, a differenza del contratto di co-investimento sottoscritto da Tiscali nel novembre 2020, la recente offerta di co-investimento di TIM non solo è soggetta al controllo regolamentare di AGCOM ma indirettamente anche al vaglio di codesta Autorità, la quale sarà certamente interlocutore privilegiato nell’ambito del relativo procedimento di valutazione, fornendo le più opportune osservazioni in ottica pro-concorrenziale che potranno poi essere recepite nella versione conclusiva del testo dell’offerta come approvato da AGCOM.

Naturalmente il predetto impegno non implica la creazione di alcun obbligo in capo a Tiscali ad aderire a qualsivoglia offerta di co-investimento, essendo la misura proposta incentrata esclusivamente sul fatto che – qualora la Società dovesse ritenere di aderire all’offerta di volta in volta proposta, sulla base della propria libera scelta imprenditoriale – il relativo vincolo non ecceda gli obiettivi quantitativi in termini di consistenze minime garantite, come sopra indicati.

**Impegno n. 2: sottoscrizione di una nuova versione del contratto di razionalizzazione che elimini ogni connessione con il contratto di co-investimento**

---

<sup>2</sup> Cro - Cabinet Ripartilinea Ottico.

Al fine di fugare ogni dubbio in merito all'asserita sussistenza di un nesso sinallagmatico (si veda il Provvedimento di avvio, § 27) tra le condizioni praticate nel contratto di co-investimento (già da intendersi di per sé inefficace e comunque risolto sulla base dell'accoglimento dell'Impegno n. 1 precedente) e le attività di trasformazione della rete di Tiscali oggetto del contratto di razionalizzazione, la scrivente Società si impegna – concordemente con TIM, in qualità di controparte contrattuale – a sottoscrivere una nuova versione del medesimo, nella quale sia chiaramente espunto dalle disposizioni che lo comporranno ogni possibile richiamo o riferimento al contratto di co-investimento, già inefficace per le ragioni anzidette e comunque da risolversi a seguito dell'adempimento dell'Impegno n. 1.

In questo modo, la nuova versione del contratto di razionalizzazione, contenente le anzidette modifiche contrattuali, vale ad accertare in maniera definitiva e incontrovertibile l'insussistenza di ogni presunta connessione e/o legame tra l'esigenza di riorganizzazione della rete di Tiscali, che la scrivente Società intende intraprendere, e l'iniziativa del co-investimento alla base del progetto FiberCop: ciò affinché possa essere ulteriormente chiarito che gli obiettivi di razionalizzazione della propria rete sono perseguiti da Tiscali nell'ambito della propria strategia commerciale, in maniera assolutamente indipendente da ogni eventuale impegno di co-investimento passato o futuro.

Infatti, il nuovo contratto di razionalizzazione continuerà a rimanere svincolato anche in futuro dall'eventuale nuovo contratto di co-investimento che Tiscali decidesse di sottoscrivere e non potrà dunque in alcun modo essere ad esso accomunato, con ciò dimostrando – anche *pro futuro* – l'insussistenza di qualsivoglia intento complessivo unitario.

In aggiunta a ciò, Tiscali si impegna altresì – di concerto con TIM – a ridurre i quantitativi minimi presenti nel contratto di razionalizzazione, prevedendo nella nuova versione del contratto di razionalizzazione un decremento degli obiettivi in termini di linee *ultrabroadband* in consistenza alla data di scadenza del detto accordo nel 2023 dall'attuale valore di [omissis] a un valore di [omissis]: il che si traduce in una consistente riduzione del dato quantitativo in discorso, in misura pari al [20-30]%, ancora una volta a tutto beneficio di una maggiore contendibilità a livello *wholesale*.

#### Periodo di validità

Con riferimento all'Impegno n. 1 Tiscali si impegna a non superare il valore delle consistenze minime garantite al momento della scadenza del termine decennale di durata del contratto di co-investimento eventualmente sottoscritto.

L'ampia durata del vincolo assunto con il presente Formulario valga ad ulteriore dimostrazione dell'effettiva serietà con la quale la scrivente Società intende affrontare le preoccupazioni concorrenziali espresse – anche in ottica prospettica – da codesta Autorità.

Resta inteso che, qualora Tiscali dovesse assistere – nel corso dell'ampio periodo temporale così individuato – ad un mutamento delle condizioni di mercato che renda

eccessivamente onerosa o comunque limitante l'osservanza delle misure in discorso, sarà cura della Società darne rappresentazione a codesta Autorità ai fini di un'eventuale revisione delle misure che dovessero essere rese vincolanti.

Quanto all'Impegno n. 2, relativo al contratto di razionalizzazione, esso avrà una durata equivalente alla durata del contratto stesso, che prevede il completamento delle operazioni di razionalizzazione della rete (e, dunque, la sua conclusione) ad aprile 2023.

## **6. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

La scrivente Società ritiene che la proposta di impegni contenuta nel presente Formulario sia idonea ad eliminare efficacemente tutte le preoccupazioni – qui comunque denegate – ravvisate da codesta Autorità nel corso del presente procedimento.

Inoltre, le misure rimediali proposte appaiono suscettibili di attuazione piena e tempestiva da parte di Tiscali ed anche la loro successiva implementazione potrà essere agevolmente verificata da codesta Autorità, coerentemente con quanto richiesto dalla *Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della Legge 10 ottobre 1990, n. 287*.

Si osservi come gli impegni proposti si rivelino altresì pertinenti rispetto all'oggetto del procedimento (e, quindi, funzionali alla piena soluzione dei problemi concorrenziali evidenziati), nonché proporzionati rispetto alle violazioni contestate, atteso che non è richiesto alcun *quid pluris* rispetto a quanto strettamente necessario per rimuovere le restrizioni prospettate e che, tra le varie possibili alternative di soluzione, è d'uopo valutare in primo luogo l'applicabilità della misura meno restrittiva ed invasiva. Anche sotto tale profilo, pertanto, il controllo di pertinenza e proporzionalità potrà essere agevolmente compiuto da parte di codesta Autorità.

Nello specifico, mediante il complessivo *set* di impegni composto dalla formale risoluzione del contratto di co-investimento con il contestuale *commitment* a non eccedere in futuro i vincoli in termini di minimi garantiti come sopra specificato, nonché dagli emendamenti che si propone di apportare al contratto di razionalizzazione in modo da rendere inequivocabile l'assenza di qualsivoglia connessione con l'iniziativa del co-investimento, la scrivente Società ritiene di aver elaborato le misure più efficaci al fine di poter confermare il ruolo assunto da Tiscali di stimolo e promozione della concorrenza, posto che a seguito dell'auspicata implementazione degli impegni le proprie controparti commerciali attive nel mercato all'ingrosso avranno certamente modo di confrontarsi con maggiore vigore con riferimento ad un'ancor più ampliata *customer base* contendibile, soprattutto migliorando l'attrattività delle rispettive offerte, con le conseguenti ricadute positive che da ciò potranno derivare anche nel connesso mercato al dettaglio dei servizi di rete fissa a banda larga e ultra-larga.

\* \* \*

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, la scrivente Società confida che gli impegni proposti con il presente Formulario possano essere ritenuti idonei a rimuovere nel complesso le preoccupazioni concorrenziali espresse da codesta Autorità, in relazione all'asserito impedimento, ostacolo o anche solo disincentivo che le condotte di Tiscali oggetto di contestazione avrebbero rappresentato per il mantenimento di una contendibilità ed una concorrenza effettiva nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga.

Vi è di più: essi appaiono altresì in grado di determinare significativi effetti di stimolo concorrenziale che, per ampiezza ed intensità, risulterebbero difficilmente conseguibili per altra via.

Tiscali, pertanto, auspica che gli impegni sopra illustrati siano resi vincolanti ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge n. 287/90 e che, per l'effetto, codesta Autorità dichiari conclusa l'istruttoria in discorso senza ricorrere all'accertamento di alcuna infrazione a suo carico.